

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

TITOLO I

CAPO PRIMO – NATURA, FUNZIONI E POTERI

Art. 1 – Natura e funzioni

1. L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) è l'associazione che, all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa.

2. L'AIA provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli arbitri, assicurando condizioni di parità nell'accesso all'attività arbitrale.

3. L'AIA è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espleta la gestione delegata dalla FIGC nel rispetto dello Statuto e delle norme federali.

Le risorse finanziarie dell'AIA sono rappresentate dai contributi federali e dagli introiti provenienti da terzi, anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati.

In ogni caso, la FIGC agevola l'AIA nel reperimento di risorse finanziarie e contributi finalizzati al sostegno e sviluppo dell'attività associativa, nonché alla innovazione tecnologica, con vincolo di destinazione ed assegnazione immediata all'AIA.

4. L'AIA, nella tenuta della contabilità e nella attività gestionale delegata, osserva le norme e le direttive federali e fornisce alla FIGC idoneo rendiconto periodico.

La contabilità dell'AIA confluisce nel bilancio preventivo e consuntivo annuale della FIGC.

Art. 2 – Potestà regolamentare

1. L'AIA adotta i propri regolamenti in conformità alla legislazione vigente, allo Statuto ed agli indirizzi del CONI, allo Statuto della FIGC ed ai principi informativi emanati dal Consiglio Federale.

2. I regolamenti dell'AIA sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione.

In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri.

Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

3. Il presente regolamento prevale in ogni caso su ogni altra disposizione interna adottata dall'AIA.

Art. 3 – Potestà disciplinare

1. Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali.

2. Sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell'AIA per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall'art. 40, commi 3 e 4, del presente regolamento e per la violazione delle norme secondarie interne, purché le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o società della FIGC.

3. La Procura arbitrale deve segnalare alla Procura federale ogni notizia di presunta violazione di norme federali commesse da arbitri, nonché ogni presunta violazione di qualsiasi norma, anche associativa, commessa da arbitri in concorso con altro tesserato o società della FIGC, nonché trasmettere alla stessa copia di eventuali atti di indagine già compiuti e di quanto comunque in suo possesso.

CAPO SECONDO – SEDI E SEGRETERIA

Art. 4 – Sedi, Comitati Regionali, Provinciali e Sezioni

1. L'AIA ha la sua sede centrale presso la FIGC e comunque nelle strutture da essa messe a disposizione.
2. L'AIA si articola territorialmente in Comitati regionali, istituiti di norma in ogni capoluogo di Regione, nei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, istituiti nei rispettivi capoluoghi di provincia, ed in Sezioni, istituite di norma in ogni capoluogo di provincia, aventi natura di associazioni di diritto privato non riconosciute e dotate di autonomia amministrativa e fiscale.
3. Nelle località ove risiedano più di 50 arbitri effettivi ovvero anche in numero inferiore nel caso sussistano particolari situazioni ambientali e geografiche, il Comitato nazionale può autorizzare l'istituzione di Sezioni purché dispongano di una propria sede per lo svolgimento dell'attività associativa e tecnica e sia possibile la custodia degli atti d'ufficio in luogo riservato.
Le riunioni sezionali possono essere indette anche in sedi diverse.
4. L'AIA, per le sue articolazioni periferiche, si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture della FIGC.

Art. 5 – Segreteria

1. Il funzionamento amministrativo e organizzativo dell'AIA è assicurato dalla Segreteria, istituita presso la sede centrale.
La Segreteria è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità e deve operare secondo principi di imparzialità e trasparenza.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che risponde del proprio operato al Presidente dell'AIA ed al Segretario Generale della FIGC, fatto salvo quanto previsto dalle Norme organizzative interne della FIGC.
3. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vice Segretario.
4. Il Segretario o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vice Segretario:
 - a) coordina e dirige la Segreteria;
 - b) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
 - c) assiste alle riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio Centrale e del Comitato Nazionale e ne redige i verbali, anche avvalendosi di personale della Segreteria;
 - d) provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni;
 - e) ha facoltà di assistere alle riunioni delle commissioni dell'AIA o di farsi rappresentare da personale della Segreteria.
5. Il Segretario e il Vice Segretario dell'AIA sono nominati dal Presidente federale su proposta del Presidente dell'AIA.

TITOLO SECONDO – LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE

CAPO PRIMO – GLI ORGANI DIRETTIVI IN GENERE

Art. 6 – Organi associativi, tecnici, disciplinari, amministrativi e consultivi

1. L'AIA assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, tecnici, disciplinari e di controllo amministrativo e contabile, nonché mediante Commissioni e Servizi.
2. Gli Organi direttivi centrali sono:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Presidente nazionale;
 - c) il Vice Presidente nazionale;
 - d) il Responsabile del settore tecnico arbitrale;
 - e) il Comitato nazionale;
 - f) il Comitato nazionale in composizione allargata;
 - g) il Consiglio centrale.

3. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:

- a) il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono, rispettivamente, funzioni di Organo tecnico regionale (OTR) e provinciale (OTP);
- b) il Comitato regionale (CRA) e il Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CPA);
- c) la Consulta regionale e la Consulta delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) il Presidente di sezione, che svolge funzioni di Organo tecnico sezionale (OTS);
- e) l'Organo Tecnico Sezionale (OTS), nominato dal Presidente di Sezione nei casi previsti dal presente Regolamento;
- f) l'Assemblea sezionale;
- g) il Consiglio Direttivo Sezionale.

4. Gli Organi tecnici nazionali sono:

- a) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie A e di Serie B (CAN);
- b) la Commissione arbitri per campionati nazionali di Serie C e di Serie A femminile (CAN C);
- c) la Commissione arbitri per i campionati nazionali di Serie D, di Calcio Femminile diversi dalla Serie A, del Settore per l'attività giovanile e scolastica nonché per gli scambi interregionali (CAN D);
- d) la Commissione arbitri nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A e di Serie A di calcio femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. (CAN 5 Elite);
- e) la Commissione Arbitri Nazionale per i campionati e la Coppa Italia di Serie A2, Serie A2 di calcio femminile, Serie B, Under 19 e Under 19 di calcio femminile per il Calcio a Cinque nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA. (CAN 5);
- f) la Commissione arbitri nazionale per il Beach Soccer (CAN BS);
- g) la Commissione Osservatori Nazionale Professionisti per tutte le designazioni di competenza della CAN e della CAN C (CON PROFESSIONISTI);
- h) la Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti per tutte le designazioni di competenza della CAN D (CON DILETTANTI);
- i) la Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a cinque per tutte le designazioni di competenza della CAN 5 ELITE e CAN 5 (CON 5);
- j) l) la Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer per tutte le designazioni di competenza della CAN BS (CON BS).

5. Gli Organi di disciplina sono:

- a) la Commissione nazionale di disciplina di primo grado;
- b) le Commissioni regionali di disciplina di primo grado;
- c) la Commissione di disciplina d'appello;
- d) la Procura arbitrale.

6. L'organo direttivo per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale.

7. Gli Organi direttivi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono:

- a) il Servizio Istruttivo Nazionale;
- b) i Collegi dei revisori sezionali.

8. Le Commissioni e i Servizi sono:

- a) la Commissione Esperti Legali, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia giuridica;
- b) la Commissione Esperti Amministrativi, a cui sono attribuite funzioni consultive in materia amministrativa e contabile;
- c) c) le Commissioni di studio e i Servizi, a cui possono essere affidati specifici incarichi operativi, di proposta e consultivi;
- d) d) i Servizi con funzione di supporto operativo a favore degli Organi dell'AIA, composti da uno o più collaboratori e coordinatori.

9. L'organo centrale di garanzia e controllo dell'osservanza del Codice etico è il Comitato dei garanti.

10. Il Consiglio federale, con provvedimento motivato, può nominare un Commissario straordinario dell'AIA attribuendogli i relativi poteri.

CAPO SECONDO – GLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI

Art. 7 – Assemblea generale

1. Il Presidente dell'AIA indice l'Assemblea Generale in via ordinaria ogni quadriennio, dopo lo svolgimento dei giuochi olimpici estivi e delle Assemblee sezionali elettive e non oltre il 60° giorno antecedente l'Assemblea elettiva FIGC, dandone immediata comunicazione scritta ai componenti del Consiglio Centrale.

2. I lavori dell'Assemblea generale sono diretti da un Presidente eletto con voto palese tra gli associati aventi diritto al voto che non abbiano presentato alcuna candidatura.

3. L'Assemblea generale, con le modalità previste dal Regolamento elettivo dell'AIA, elegge a scrutinio segreto con schede distinte:

- a) con voto unico di lista, il Presidente dell'AIA e il Vice Presidente, nonché quattro componenti effettivi del Comitato nazionale, di cui tre da scegliersi in numero di uno per ciascuna macroregione prevista dal Regolamento elettivo ed il quarto di genere diverso da quello della maggioranza degli altri componenti;
- b) tre ulteriori componenti effettivi del Comitato nazionale, eletti in numero di uno per ciascuna macroregione, mediante l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun avente diritto al voto;
- c) nove delegati effettivi e nove delegati supplenti degli ufficiali di gara alle Assemblee federali.

4. Partecipano all'Assemblea generale, con diritto di voto e senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, i Presidenti sezionali eletti in carica, i Delegati sezionali eletti, i Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, i Dirigenti benemeriti AIA, nominati da almeno dodici mesi ed associati AIA alla data dell'Assemblea.

I Dirigenti benemeriti FIGC e AIA non possono essere in un numero complessivo superiore a 15 e, comunque, non possono superare la percentuale del cinque per cento degli aventi diritto al voto.

5. Partecipano all'Assemblea generale senza diritto di voto i componenti del Consiglio centrale in carica.

6. L'Assemblea generale è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un lasso di tempo di almeno un'ora.

7. Risultano eletti:

- a) il candidato a Presidente dell'AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell'eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti;
- b) il candidato a componente effettivo del Comitato Nazionale che, per ciascuna macroregione, ha ottenuto il maggior numero di voti;
- c) i tre candidati a delegati effettivi degli ufficiali di gara alle Assemblee federali che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggior numero di voti, mentre sono eletti delegati supplenti i tre candidati che, per ciascuna macroregione, hanno ottenuto il maggiore numero di voti a seguire i candidati proclamati delegati effettivi.

8. Per tutte le cariche elettive prevale, in caso di parità di voti, il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

9. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono disciplinati dal Regolamento elettivo.

Art. 8 – Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale dell'AIA è eletto, con le modalità indicate nel regolamento elettivo, a scrutinio segreto dai Presidenti sezionali, dai Delegati sezionali, dai Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA e dai Dirigenti benemeriti AIA, riuniti in apposita Assemblea generale, e resta in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico.

2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vice Presidente e da quattro componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall'accredito da parte di non meno di cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto.

3. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata. È proclamato Presidente il candidato, con la lista collegata, che ottiene la metà più uno dei voti dei presenti accreditati.

Qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza, esaurito lo spoglio delle altre cariche elettive, si procede immediatamente ad un secondo turno elettivo di ballottaggio, cui sono ammessi i due candidati, con la rispettiva lista collegata, che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti dei presenti accreditati. È proclamato Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In ogni caso, con la proclamazione del Presidente vengono proclamati eletti automaticamente il Vice Presidente ed i quattro componenti effettivi del Comitato nazionale della lista collegata.

4. Il Presidente nazionale rappresenta l'AIA nei rapporti con la FIGC e con tutte le sue componenti interne, nonché nei confronti dei terzi.

5. Il Presidente nazionale indica i principi generali per l'attività tecnica, associativa ed amministrativa dell'AIA, verificandone l'attuazione, e adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi.

6. Il Presidente nazionale, oltre a quanto altrimenti previsto dal presente regolamento o da disposizioni della FIGC:

- a) presiede il Comitato nazionale ed il Consiglio centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori;
- b) coordina e vigila sugli organi associativi e tecnici;
- c) sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo CAN, nomina il rappresentante degli arbitri in attività tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carica per il quadriennio olimpico in corso e decade di diritto in ipotesi di dimissioni o perdita della qualifica di arbitro internazionale, con conseguente nomina, con le stesse modalità, di altro rappresentante che resta in carica sino al termine del medesimo quadriennio;
- d) propone al Comitato nazionale la nomina dei componenti degli Organi di disciplina;
- e) indice le Assemblee elettive;
- f) stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato annualmente dalla medesima Federazione;
- g) verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della FIGC e delle norme amministrative interne;
- h) emette obbligatoriamente il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano destinatari di misure cautelari restrittive della libertà personale ovvero comportanti il divieto di accedere alle manifestazioni sportive; la sospensione cautelare obbligatoria determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica ed associativa e, cessata la misura cautelare, può essere revocata su richiesta dell'interessato ovvero convertita in sospensione facoltativa;
- i) può emettere il provvedimento motivato di sospensione cautelare nei confronti degli associati che siano sottoposti ad indagini per delitti dolosi che recano pregiudizio all'immagine della FIGC o dell'AIA ed alla credibilità della funzione arbitrale; la sospensione cautelare facoltativa ha durata di mesi quattro, prorogabile, persistendone le condizioni, fino al massimo di un anno e determina l'esclusione dell'associato dall'attività tecnica, con facoltà del Presidente dell'AIA di inibire lo svolgimento anche dell'attività associativa;
- j) propone al Comitato nazionale, nei casi previsti dal Regolamento, la decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive;
- k) propone al Comitato nazionale la nomina del Responsabile e dei componenti della Commissione

Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi nonché al Comitato nazionale in composizione allargata la nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti;

- l) autorizza i Dirigenti benemeriti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 49 e 50, gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva ovvero per la durata dell'incarico e, con provvedimento motivato, revoca tale autorizzazione;
- m) propone al Comitato nazionale le nomine di competenza previste dallo Statuto FIGC, dal presente Regolamento e dalle Norme di funzionamento degli Organi tecnici;
- n) procede, con provvedimento motivato e con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina, alla revoca e alla sostituzione di persone da lui nominate;
- o) su richiesta scritta e motivata dell'interessato, acquisito il preventivo parere favorevole motivato in forma scritta del Presidente della Sezione di ultima appartenenza del richiedente, provvede alla riammissione nell'AIA di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare; in caso di parere sfavorevole del Presidente della Sezione alla richiesta di riammissione, ogni decisione, valutate le oggettive motivazioni del detto parere, spetta al Presidente nazionale, che delibera con provvedimento motivato; il nuovo inquadramento, con ricongiungimento della precedente anzianità associativa, è subordinato alla partecipazione, da parte degli interessati, ad un corso di aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico dell'AIA;
- p) ad istanza scritta dell'associato e previo parere favorevole scritto del Presidente sezionale, può riconoscere le funzioni di arbitro associativo all'arbitro effettivo, assistente arbitrale ed osservatore arbitrale che, per motivi eccezionali, non è più in grado di svolgere l'attività tecnica e sia giudicato meritevole di proseguire il rapporto associativo ed in grado di contribuire concretamente al buon funzionamento della Sezione di appartenenza; sempre su istanza motivata del Presidente sezionale, può emettere il provvedimento di revoca delle funzioni di arbitro associativo, con conseguente riassunzione della precedente funzione tecnica e, qualora osservatore arbitrale, previo superamento del corso previsto dall'art. 47, comma 8; in ogni caso, gli arbitri associativi non possono superare il limite del 5% della forza sezionale;
- q) propone al Presidente federale gli associati aventi i requisiti tecnici per la nomina ad arbitri, assistenti e osservatori internazionali, sentiti i responsabili dei rispettivi organi tecnici nazionali;
- r) nomina, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, i Dirigenti benemeriti AIA;
- s) assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza e sentito il Vice Presidente nazionale, i provvedimenti di competenza del Comitato nazionale diversi da quelli relativi a nomine, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nazionale alla prima riunione successiva.

Art. 9 – Vice Presidente nazionale

1. Il Vice Presidente nazionale collabora con il Presidente nazionale dell'AIA per l'assolvimento delle funzioni attribuite a quest'ultimo, svolge direttamente quelle eventualmente delegate ed esprime tutti i pareri richiesti.

2. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente dell'AIA, il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie, con l'obbligo di sentire in ogni caso il parere del Comitato nazionale prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento.

3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente nazionale dell'AIA, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni.

Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

4. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Vice Presidente dell'AIA, il Comitato nazionale, su proposta del Presidente nazionale, nomina fra i componenti eletti un nuovo Vice Presidente, che resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

Al nuovo Vice Presidente nazionale nominato tra i componenti eletti singolarmente in una macroregione subentra il primo candidato non eletto nella macroregione di appartenenza, che resta in carica, quale componente effettivo del comitato nazionale, sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

Art. 10 – Responsabile del settore tecnico arbitrale

1. Il Responsabile dirige il settore tecnico arbitrale, lo coordina e controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo art. 37 e, seguendo le indicazioni del Comitato nazionale, promuove e realizza le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli arbitri, degli assistenti arbitrali e degli osservatori arbitrali ed all'uniformità delle prestazioni arbitrali, mantenendo rapporti di collaborazione con il Settore tecnico e con il Settore giovanile e scolastico della FIGC.
2. Il Responsabile del settore tecnico arbitrale, ai fini dell'attività di formazione, può visionare gli arbitri effettivi, gli assistenti e gli osservatori arbitrali appartenenti a qualsiasi ruolo.
3. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può attribuire ad uno dei vice responsabili le funzioni vicarie sino al termine dell'impedimento.
4. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Responsabile del settore tecnico arbitrale, il Comitato nazionale nomina, su proposta del Presidente, un nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva.

Art. 11 – Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale è composto dal Presidente nazionale dell'AIA, dal Vice Presidente nazionale, dai quattro componenti effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall'Assemblea generale.
2. Al Comitato nazionale partecipano senza diritto di voto:
 - a) il Responsabile del Settore Tecnico arbitrale;
 - b) i Responsabili degli Organi tecnici nazionali;
 - c) il rappresentante degli arbitri in attività.
3. Il Comitato nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, previa, in ogni caso, convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine del giorno, inviata con un preavviso di almeno tre giorni.
4. Il Comitato nazionale collabora con il Presidente dell'AIA e con il Vice Presidente all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali ed espleta i compiti allo stesso espressamente delegati dal Presidente dell'AIA, esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti.
5. Se non diversamente disposto dal presente Regolamento, le riunioni del Comitato nazionale sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti eletti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA.
6. Il Comitato nazionale delibera in ordine:
 - a) all'inquadramento annuale degli arbitri, degli assistenti, dei video match official e degli osservatori a disposizione degli Organi tecnici nazionali e alle relative promozioni e dimissioni, su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali;
 - b) all'assegnazione dei fondi federali e delle risorse finanziarie, autorizzando le forme di finanziamento proprie dell'AIA in tutte le sue articolazioni anche periferiche e verificando le relazioni del Servizio Istruttivo Nazionale;
 - c) alla diffusione della conoscenza delle regole del giuoco del calcio, alla indizione, con bando unico, del Corso Arbitri Nazionale, alla promozione dei corsi per arbitro ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione uniforme delle regole di giuoco, all'organizzazione e al coordinamento dei raduni arbitrali, dei corsi di aggiornamento e dei controlli sanitari;
 - d) al controllo ed alla ratifica dell'inquadramento annuale degli arbitri a disposizione degli Organi tecnici periferici e delle proposte formulate dagli stessi durante ed al termine della stagione sportiva;
 - e) alla nomina e alla revoca degli Arbitri benemeriti;
 - f) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, dei responsabili e dei componenti degli Organi tecnici nazionali, dei Presidenti dei Comitati regionali arbitri e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i Presidenti di sezione delle rispettive Regioni e delle Province autonome, dei componenti, collaboratori e referenti di ciascun Comitato regionale e Comitato delle

province autonome di Trento e di Bolzano, dei responsabili e dei componenti della Commissione Esperti Legali,

della Commissione Esperti Amministrativi e del Servizio Istruttivo Nazionale, nonché alla determinazione del numero dei componenti di tali Organi;

- g) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del Responsabile del Settore Tecnico arbitrale, dei vice responsabili, del coordinatore, dei responsabili dei moduli d'area e dei componenti, nonché alla determinazione del numero dei componenti del medesimo Settore;
- h) alla istituzione di nuove Sezioni, con conseguente adozione del codice fiscale, ed alla soppressione o accorpamento di quelle esistenti, nonché all'istituzione di nuovi Comitati regionali ed alla soppressione o accorpamento di quelli esistenti;
- i) alla convocazione dell'Assemblea organizzativa e tecnica dei Presidenti sezionali;
- j) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, dei componenti degli organi di disciplina ed alla determinazione del numero di componenti di ciascun organo, nonché all'istituzione, soppressione o accorpamento delle Commissioni di disciplina regionali;
- k) alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Presidenti sezionali nello svolgimento dell'attività associativa;
- l) alla decadenza dalla carica del Presidente nazionale;
- m) alla gestione del sito internet ufficiale dell'AIA, all'autorizzazione agli Organi direttivi centrali e periferici per l'apertura di propri siti e alle direttive sulle modalità di gestione dei predetti siti;
- n) ai congedi motivati richiesti dagli arbitri ai sensi del successivo art. 41;
- o) ai controlli sull'attitudine e sull'efficienza fisica degli arbitri, anche a richiesta degli interessati e degli Organi tecnici, mediante test atletici e verifiche mediche con le modalità fissate dal Settore Tecnico arbitrale;
- p) all'autorizzazione agli arbitri, previo congedo, ad espletare attività all'estero presso altre Federazioni affiliate agli organismi internazionali cui aderisce la FIGC, nonché agli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare attività sul territorio italiano;
- q) all'esenzione, anche temporanea, dal versamento, anche parziale, delle quote associative per fatti e/o motivi eccezionali e sopravvenuti, alla misura minima delle quote associative annuali determinabili dalle singole Assemblee sezionali e alla ratifica delle proposte di conferimento della Presidenza Onoraria, della nuova titolazione o della modifica della titolazione della sezione formulate dalle Assemblee sezionali;
- r) all'autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi direttivi periferici, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo, se a favore delle Sezioni;
- s) alla gestione del fondo di solidarietà;
- t) con provvedimento motivato, al commissariamento delle Sezioni, dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva che impediscano o compromettano il regolare o normale svolgimento delle loro attività, anche in pregiudizio dell'immagine della FIGC e/o dell'AIA, ovvero per gravi irregolarità o violazioni che compromettano o impediscano il loro funzionamento ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario a tempo determinato, con decadenza di tutti gli organi direttivi regionali, provinciali e sezionali ovvero di solo alcuni di essi;
- u) su proposta del Presidente dell'AIA e con provvedimento motivato, alla decadenza dei Presidenti sezionali e di tutte le altre cariche elettive, nei casi previsti dal Regolamento;
- v) alla revoca e alla sostituzione di persone nominate dal Comitato Nazionale, mediante provvedimento motivato con le stesse forme e modalità con le quali si è proceduto alla nomina;
- w) all'adozione del provvedimento di non rinnovo della tessera e alla revisione e revoca dello stesso;
- x) alla istituzione, su proposta del Presidente dell'AIA, delle Commissioni di studio e dei Servizi con specifici incarichi di proposta, consultivi e di mero supporto operativo e alla nomina dei componenti e dei responsabili, che restano in carica per una stagione sportiva con obbligo di presentare al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta al termine di essa, nonché alla nomina, a tempo

determinato, di referenti operativi per specifiche materie associative, tecniche ed amministrative non rientranti in attività di spettanza degli organi previsti dal presente Regolamento;

y) alla nomina, su proposta del Presidente dell'AIA, del nuovo Vice Presidente o del nuovo Responsabile del settore tecnico arbitrale in caso di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento non temporaneo del Vice Presidente o del Responsabile del settore tecnico arbitrale.

7. Alle riunioni del Comitato nazionale con all'ordine del giorno la nomina degli Organi tecnici nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico e dei Presidenti dei CRA e dei CPA partecipano solo i componenti eletti.

8. Il Comitato nazionale si riunisce in composizione allargata con la partecipazione, con diritto di voto, oltre che dei componenti indicati nel comma 1, dei Presidenti sezionali designati dai Presidenti di sezione di ciascuna Consulta regionale e di ciascuna Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei Delegati effettivi degli Ufficiali di gara.

Partecipano, senza diritto di voto, i responsabili degli Organi Tecnici nazionali e del Settore Tecnico arbitrale, il rappresentante degli arbitri in attività e il responsabile della Commissione Esperti Legali.

Il Comitato nazionale in composizione allargata delibera in ordine all'adozione del presente regolamento e di quelli secondari e loro modificazioni, all'approvazione del Codice etico e di comportamento e sue modificazioni e, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA, alla nomina del componente dell'AIA del Comitato dei garanti.

Le riunioni del Comitato nazionale in composizione allargata sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente dell'AIA.

9. I componenti effettivi del Comitato nazionale eletti singolarmente dalla Assemblea generale, in caso di impedimento non temporaneo, dimissioni e decadenza, sono automaticamente sostituiti con i primi non eletti della medesima macroregione.

10. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l'intero Comitato nazionale ed il Presidente dell'AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di 90 giorni a convocare l'Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni. Il Comitato nazionale così eletto resta in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.

11. Alla riunione del Comitato nazionale che precede le Assemblee federali sono invitati a partecipare i Delegati effettivi degli Ufficiali di gara al fine del coordinamento della rappresentanza dell'AIA sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee federali.

12. Ai componenti eletti in carica del Comitato nazionale, salvo deroga motivata dal Presidente dell'AIA, è fatto divieto di svolgere attività tecnica, restando congelati in ruolo sino alla cessazione della loro carica.

Art. 12 – Consiglio centrale

1. Il Consiglio centrale è composto dai componenti del Comitato nazionale, dai Presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai loro Vice presidenti in caso di impedimento, nonché dai responsabili degli Organi di disciplina nazionale, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi e del Servizio Istruttivo Nazionale, dai componenti del Comitato dei garanti, dall'ultimo Presidente uscente dell'AIA e dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara.

2. Il Consiglio centrale si riunisce almeno due volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell'AIA contenente l'ordine dei lavori, inviata con un preavviso di almeno tre giorni.

3. Il Consiglio centrale svolge funzioni di organo consultivo, senza potere deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti d'interesse generale posti all'ordine del giorno ed è, altresì, organo informativo interno nel quale i componenti, ciascuno in ordine al proprio ambito di responsabilità, riferiscono delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico, dell'andamento associativo, tecnico e amministrativo e possono formulare proposte operative al Comitato nazionale.

4. Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico ed alle materie all'ordine del giorno previsto.

CAPO TERZO: CARICHE ELETTIVE E DI NOMINA CENTRALI E PERIFERICHE

Art. 13 – Requisiti dei candidati

1. Sono eleggibili alle cariche di Presidente nazionale e di Vice Presidente nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:

- a) siano Dirigenti benemeriti FIGC associati AIA, Dirigenti benemeriti AIA o Arbitri benemeriti;
- b) siano muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva;
- c) non siano stati colpiti nel corso degli ultimi 10 anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell'AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) non abbiano riportato condanne emesse in sede penale passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
- f) non abbiano come primaria o prevalente fonte di reddito una attività commerciale collegata all'AIA o alla FIGC;
- g) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI o la FIGC o l'AIA, contro altri organismi riconosciuti dal CONI o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- h) non siano stati dichiarati decaduti, per una delle cause di cui all'art. 15 del presente Regolamento, da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato; sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all'elezione di una delle cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la elezione.

Non sono eleggibili alla carica di Presidente nazionale dell'AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica per due mandati.

Non sono eleggibili alla carica di Vice Presidente nazionale dell'AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica o quella di Presidente nazionale dell'AIA per due mandati.

2. Sono eleggibili alla carica di Componente del Comitato nazionale gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno venti anni;
- b) abbiano compiuto i trentacinque anni di età;
- c) abbiano ricoperto uno dei seguenti incarichi: Presidente di sezione, Presidente o componente CRA o CPA, componente degli organi di disciplina, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi, del Settore tecnico arbitrale e di Commissioni tecniche nazionali.

Non sono eleggibili alla carica di componente del Comitato nazionale dell'AIA gli associati che abbiano ricoperto tale carica o quella di Presidente nazionale dell'AIA o quella di Vice Presidente nazionale dell'AIA per tre mandati.

3. Sono eleggibili alla carica di Presidente di sezione gli associati che possiedano all'atto della presentazione della candidatura i requisiti per l'elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbiano compiuto i ventotto anni di età;
- c) abbiano rinunciato da almeno un mese ad incarichi direttivi di nomina in ambito nazionale o regionale, tecnici o associativi, ovvero ad incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori.

4. Sono eleggibili alla carica di Delegati degli Ufficiali di gara all'Assemblea federale gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbiano compiuto i ventotto anni di età.

Nella qualità di componenti del Comitato Nazionale in composizione allargata i Delegati degli Ufficiali di gara non sono eleggibili a tale carica qualora l'abbiano ricoperta per tre mandati.

5. Sono eleggibili alla carica di Delegati sezionali gli associati che possiedano i requisiti per la elezione alla carica di Presidente nazionale di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, nonché i seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno dieci anni;
- b) abbiano compiuto i ventotto anni di età.

6. Fermi gli specifici requisiti previsti dal presente Regolamento per ogni singola carica di nomina, possono essere nominati alle cariche centrali o periferiche, tecniche o associative, gli associati che all'atto della nomina posseggano i requisiti di cui di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

Art. 14 – Durata delle cariche elettive

1. Il Presidente nazionale, il Vice Presidente nazionale, i componenti eletti del Comitato nazionale e i Delegati degli Ufficiali di Gara all'Assemblea federale restano in carica per un quadriennio olimpico.

2. I Presidenti di sezione e i componenti eletti del Collegio dei Revisori Sezionali restano in carica per un quadriennio olimpico.

3. I Delegati sezionali restano in carica solo per la specifica attività per cui sono stati eletti.

Art. 15 – Decadenza e revoca

1. Per i componenti eletti degli Organi direttivi centrali costituiscono causa di decadenza dalla carica:

- a) la scoperta successiva all'elezione anche di una sola delle cause di ineleggibilità;
- b) la perdita sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti soggettivi per l'elezione;
- c) l'accertamento di gravi irregolarità amministrative da parte degli organi federali di vigilanza contabile;
- d) la sopravvenienza di una o più sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata sia superiore complessivamente ad un anno;
- e) il permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono eletti;
- f) l'assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni di Organi direttivi centrali nel corso della medesima stagione sportiva;
- g) l'assenza ingiustificata ad almeno due Assemblee federali nel quadriennio olimpico.

2. Per il Presidente di sezione costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1, nonché:

- a) l'accertamento di gravi violazioni al regolamento associativo ed a quelli secondari tramite verifiche ispettive;
- b) la mancata approvazione da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell'Assemblea ordinaria;
- c) l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni della Consulta regionale e della Consulta delle provincie autonome di Trento e di Bolzano nell'arco della stessa stagione sportiva.

3. Per i componenti eletti dei Collegi dei revisori sezionali e per i componenti dei Consigli Direttivi Sezionali eletti ai sensi dell'art. 24, comma 2 lett. b), costituiscono cause di decadenza le circostanze di cui ai punti da a) ad e) del comma 1 e l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni, rispettivamente, del Collegio dei Revisori e del Consiglio Direttivo nell'arco della stessa stagione sportiva.

4. La decadenza del Presidente nazionale dell'AIA è dichiarata con provvedimento motivato del Comitato Nazionale, su proposta di uno o più componenti, e avrà efficacia soltanto dopo la ratifica da parte del Consiglio Federale.

La decadenza dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali, dei Presidenti di sezione, dei componenti eletti dei Collegi dei revisori sezionali e del componente di diritto del Consiglio Direttivo

sezionale è dichiarata, con provvedimento motivato, dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente nazionale dell'AIA.

La decadenza dei Delegati degli Ufficiali di gara è dichiarata dal Consiglio Federale, con le modalità previste dallo Statuto della FIGC.

5. La decadenza, salvo che la causa sia quella automatica dell'essere stati destinatari di sanzioni disciplinari definitive di durata complessivamente superiori ad un anno e della non approvazione espressamente votata della relazione, è dichiarata previa contestazione dell'addebito all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della medesima contestazione.

6. Avverso la delibera di decadenza del Presidente nazionale dell'AIA e dei componenti eletti degli Organi direttivi centrali dell'AIA può proporsi ricorso al Tribunale federale a livello nazionale – sezione disciplinare ai sensi dell'art. 86 del C.G.S. della FIGC.

7. Avverso la delibera di decadenza dei Presidenti di sezione e dei componenti eletti del Collegio dei revisori sezionali e del Consiglio Direttivo Sezionale può proporsi ricorso entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione scritta della delibera alla Commissione di disciplina di appello, che decide in unica istanza.

8. Per i componenti di nomina degli Organi di disciplina costituiscono causa di revoca dalla carica la scoperta, dopo la nomina, della mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, e dall'art. 29, e la perdita, dopo la nomina, di uno dei requisiti soggettivi di cui ai capi b), c), d), f) e g) del comma 1 dell'art. 13.

9. Per i componenti di nomina degli altri Organi di cui all'art. 6 costituiscono causa di revoca dalla carica la scoperta, dopo la nomina, della mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 13 comma 1, ovvero degli specifici requisiti fissati dal presente Regolamento per ciascuna carica, la sopravvenienza di una delle cause di decadenza specificate nel presente articolo e, in ogni caso, l'ingiustificata assenza ad almeno tre riunioni degli organi collegiali di appartenenza nell'arco della stessa stagione sportiva.

10. Il provvedimento di revoca è adottato, con provvedimento motivato, dal medesimo Organo che ha effettuato la nomina ed ha facoltà di provvedere alla sostituzione.

CAPO QUARTO – IL COMITATO DEI GARANTI

Art. 16 – Il Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Responsabile, nominato dal Presidente del CONI, uno dal Presidente federale ed uno dal Comitato nazionale in composizione allargata, scelti, con incarico di durata quadriennale, tra personalità eminenti dello sport o della società civile, di riconosciuta indipendenza ed integrità morale, che abbiano conseguito particolari benemeritenze o risultati di ordine sportivo, professionale o culturale.

2. Se i componenti sono associati AIA, agli stessi è fatto divieto di svolgere l'attività tecnica e di assolvere altre cariche associative, restando congelati nell'Organo tecnico di provenienza fino alla cessazione dell'incarico.

In ipotesi di dimissioni, revoca od impedimento permanente del componente AIA, si procede alla sua surroga con le modalità previste nel comma precedente e l'incarico avrà durata fino al termine del quadriennio originariamente previsto.

3. Il Comitato dei garanti si avvale degli uffici della FIGC e dell'AIA.

4. Sono compiti del Comitato dei garanti:

a) proporre al Comitato nazionale in composizione allargata l'approvazione del Codice etico e di comportamento e delle successive modificazioni;

b) emanare, anche d'ufficio, indirizzi interpretativi sulla applicazione del Codice etico e di comportamento da trasmettere al Comitato nazionale;

c) esprimere pareri scritti a richiesta degli Organi direttivi centrali e periferici e dei singoli associati sulla conformità ai principi e alle norme del Codice etico delle condotte degli associati nell'ambito sportivo e

nella vita privata, nonché dirimere eventuali contrasti insorti, con comunicazione a tutti gli interessati;
d) controllare e verificare, d'ufficio o su segnalazione di associati, il rispetto del Codice etico e di comportamento da parte di tutti gli associati, emettendo inviti scritti di conformità all'associato e per conoscenza al suo Presidente sezionale per eventuali inadempienze che non assumano rilevanza disciplinare;

e) proporre al Comitato nazionale iniziative utili alla diffusione ed alla conoscenza del Codice etico e di comportamento e collaborare alle iniziative promosse dagli Organi direttivi centrali e periferici.

5. Il Comitato dei garanti svolge funzioni di controllo della struttura associativa proponendo al Presidente federale ed al Presidente dell'AIA modelli organizzativi volti ad assicurare la massima efficienza e moralità dell'associazione, la piena osservanza del Codice etico da parte degli associati e la prevenzione di possibili violazioni regolamentari.

6. Il Comitato dei garanti segnala alla Procura federale o alla Procura arbitrale eventuali violazioni riscontrate che possano avere rilevanza disciplinare e segnala, altresì, al Presidente federale e al Presidente nazionale dell'AIA inefficienze o irregolarità riscontrate.

CAPO QUINTO – GLI ORGANI DIRETTIVI PERIFERICI

Art. 17 – Presidente e Vice Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Il Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano è nominato per una stagione sportiva dal Comitato nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, sentiti i Presidenti sezionali.

2. Il Presidente, nell'ambito della Regione e della Provincia autonoma di competenza, svolge le funzioni tecniche ed amministrative assumendosene la responsabilità in proprio ed avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati.

3. Al Presidente del Comitato regionale e dei Comitati delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni:

a) proporre al Comitato nazionale la nomina di un Vice Presidente, al quale può delegare la responsabilità amministrativa ed anche tecnica, degli altri componenti e dei referenti regionali di settore, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato nazionale, e proporre la revoca per comprovate ragioni;

b) distribuire tra le sezioni, in particolare ove le stesse sono più di una in ogni provincia, le gare da designare;

c) convocare, con preavviso di almeno tre giorni, e presiedere le riunioni del Comitato regionale o del Comitato provinciale e della Consulta regionale o provinciale, predisponendone l'ordine del giorno da inviare in copia al Comitato nazionale;

d) curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato;

e) nominare uno dei tre componenti del Collegio dei revisori sezionali;

f) delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del comitato;

g) determinare l'organico degli arbitri con funzioni specifiche per il calcio a 5 e di assistenti arbitrali.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

5. In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente del Comitato regionale e del Comitato Provinciale, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. t), sono attribuite al Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che resta in carica sino al termine della stagione sportiva in corso.

6. Il Presidente del Comitato regionale e provinciale, il Vice Presidente e tutti i componenti, dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico, restano congelati nell'Organo tecnico di provenienza, ad eccezione dei collaboratori e referenti di settore che possono proseguire l'attività tecnica nel rispettivo Organo di competenza.

Art. 18 – Comitato regionale e Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. Il Comitato regionale e il Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano resta in carica una stagione sportiva ed è composto dal Presidente, da un Vice Presidente, da componenti, da collaboratori e da referenti di settore, nel numero indicato dal Comitato Nazionale tenuto conto delle effettive esigenze organizzative e delle previsioni di bilancio.

2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno ogni due mesi, devono essere verbalizzate.

3. Al Comitato regionale e al Comitato delle province autonome di Trento e di Bolzano sono affidate le seguenti attribuzioni:

- a) coordinare e controllare l'attività tecnica delle Sezioni della zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato nazionale;
- b) collaborare con il Presidente, in attuazione delle norme di funzionamento degli Organi tecnici, all'impiego e controllo tecnico degli arbitri in organico;
- c) trasmettere al Comitato nazionale, per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni e trasferimenti degli arbitri della regione e della provincia autonoma adottate dai Presidenti sezionali;
- d) autorizzare i Presidenti sezionali all'indizione di ulteriori corsi arbitro rispetto a quello nazionale e segnalare al Comitato nazionale le relative richieste, indicando, in ogni caso, ai Presidenti sezionali il numero massimo degli arbitri da inserire nei ruoli al termine dei corsi, tenuto conto degli organici necessari sulla base delle gare sezionali da designare;
- e) curare l'organizzazione, se allo stesso delegata dal Comitato nazionale, dei corsi di qualificazione e aggiornamento per Osservatori arbitrali, nei limiti delle risorse a tal fine assegnate;
- f) trasmettere, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con i Presidenti di sezione per i soli arbitri appartenenti agli organici sezionali, l'inquadramento degli associati soggetti alla giurisdizione tecnica regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
- g) trasmettere al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale o provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito formulata dall'Organo tecnico regionale o provinciale, inviandola per il controllo e la ratifica al Comitato nazionale;
- h) definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato regionale o provinciale e trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo al Comitato nazionale ed al responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale;
- i) approvare il bilancio di previsione delle Sezioni e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni;
- l) assicurare la diffusione, nell'ambito territoriale di competenza, dei principi del Codice etico e di comportamento, provvedendo all'indicazione di un componente avente funzioni, non esclusive, di referente regionale o provinciale per tale attività;
- m) assolvere ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale.

Art. 19 – Consulta regionale e Consulta delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. La Consulta regionale e le Consulte delle province autonome di Trento e di Bolzano sono composte dal Presidente e dai componenti del Comitato regionale o provinciale, dai Presidenti di sezione, nonché dagli eventuali delegati da quest'ultimi a svolgere le funzioni di Organo tecnico sezionale, con diritto di voto limitato alle materie strettamente tecniche, e dal referente regionale della Commissione Esperti Legali. In caso di giustificato impedimento, i Presidenti di sezione sono sostituiti dal Vice Presidente che svolge funzioni vicarie.

2. La Consulta regionale o provinciale si riunisce obbligatoriamente almeno tre volte nella stagione sportiva.

3. La Consulta regionale o provinciale:

- a) verifica l'andamento dell'attività tecnica ed associativa e la conformità della stessa alle direttive del Comitato Nazionale, avanzando eventuali proposte operative;
- b) esprime al Comitato nazionale parere obbligatorio ma non vincolante sulla istituzione, soppressione e fusione di Sezioni, dopo discussione collegiale nel corso della quale sia stato richiesto il parere dei Presidenti delle sezioni interessate;

- c) propone al Comitato regionale o provinciale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti all'attività tecnica arbitrale;
- d) assolve ogni ulteriore incarico affidato dal Comitato nazionale;
- e) designa, a seguito di scelta a maggioranza tra i soli Presidenti di sezione da effettuarsi alla prima riunione di ogni singola stagione, il Presidente di Sezione componente del Comitato nazionale in composizione allargata ed il Presidente supplente in caso di impedimento del primo; nei Comitati

composti di due sole sezioni, in ipotesi di mancato accordo, i rispettivi Presidenti si alternano nell'incarico ad ogni stagione sportiva.

4. Alle riunioni della Consulta regionale o provinciale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico.

5. Le riunioni della Consulta regionale o provinciale devono essere verbalizzate dal segretario del Comitato Regionale o Provinciale ed una copia del verbale, custodito dal Presidente del Comitato regionale o provinciale, deve essere consegnata ai Presidenti di sezione entro la data della successiva riunione e trasmessa al Comitato nazionale entro otto giorni dalla data della riunione.

6. I componenti del Comitato nazionale possono partecipare alle Consulte regionali o provinciali, previa autorizzazione del Presidente nazionale o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Art. 20 – Assemblee sezionali - norme comuni

1. Alle Assemblee sezionali hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuto la maggiore età, che risultino nominati arbitri entro il 30 giugno dell'anno precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali.

2. Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

3. Il Presidente sezionale in carica è obbligato a convocare per ciascuna Assemblea tutti gli associati, mediante convocazione scritta riportante l'ordine del giorno inviata tramite il portale informatico AIA e affissa all'albo sezionale almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

La data di affissione alla bacheca viene attestata sulla convocazione con la sottoscrizione ad opera del Presidente di Sezione e di almeno un componente del Collegio dei revisori sezionali.

4. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria sono convocate in unica sessione, fatta salva la facoltà di richiederne al Presidente dell'AIA la convocazione in via separata.

5. L'Assemblea non elettiva è convocata, in via straordinaria, dal Presidente Sezionale oppure su richiesta scritta della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo Sezionale o di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

6. Hanno diritto di partecipare alla Assemblee sezionali tutti gli arbitri anche se privi del diritto di voto.

Art. 21 – Assemblea sezionale ordinaria

1. L'Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni anno, al termine della stagione sportiva e, in ogni caso, in una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno.

1-bis. Essa, sussistendo comprovati motivi, può celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. A tal fine, con delibera del Presidente nazionale assunta ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. s), e per il solo periodo necessario allo svolgimento delle stesse, sono emanate disposizioni operative interne che ne disciplinano lo svolgimento e che cessano di avere ogni efficacia all'esaurimento delle attività assembleari in remoto.

2. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta.

3. Sono compiti dell'Assemblea sezionale:

a) l'esame, la discussione e la votazione della relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva presentata dal Presidente di Sezione;

b) l'esame, la discussione e la votazione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile del Collegio dei Revisori Sezionali, del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente presentato dal Presidente di Sezione;

c) l'elezione, ogni quadriennio, di due dei tre componenti del Collegio dei Revisori sezionali;

d) le deliberazioni sull'entità delle quote associative, sull'indizione di iniziative di valenza nazionale, sulla proposta, soggetta a ratifica del Comitato Nazionale, di conferimento della Presidenza Onoraria, della titolazione o della modifica della titolazione della Sezione.

4. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che il Collegio dei Revisori ha verificato la presenza degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente

dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori seguendo l'ordine del giorno e non consentendo la trattazione di altri argomenti, da un Vice Presidente, da un segretario, che cura la verbalizzazione, e da due o più scrutatori, che vidimano le schede per le eventuali votazioni e collaborano allo spoglio.

Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva ed a presentare, mediante specifica relazione amministrativa e contabile, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno solare precedente, cui fa seguito l'intervento del Presidente del Collegio dei Revisori Sezionali che relaziona sul bilancio consuntivo, segnalando eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate.

Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento.

Al termine si procede alla distinta votazione della relazione tecnica ed associativa del Presidente di Sezione e, successivamente, del bilancio consuntivo, che avviene per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere per voto segreto.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale e del bilancio consuntivo.

Successivamente, ove previsto dall'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea invita a presentare le candidature per l'elezione a componenti del Collegio dei Revisori sezionali e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati.

Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti del Collegio dei Revisori sezionali i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti o in caso di parità il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica, indicando, di seguito, tutti i candidati che hanno riportato voti.

Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei due componenti del Collegio dei Revisori sezionali, sono valide con la maggioranza semplice dei voti espressi.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il quinto giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato regionale o provinciale, corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione del Collegio dei Revisori sezionali.

5. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo.

6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza, avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea.

7. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami, l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal

Presidente di Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera.

8. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo o della relazione tecnica ed associativa o di entrambe, il Comitato Nazionale dispone immediato accertamento, avvalendosi del Servizio Istruttivo Nazionale e del Settore Tecnico, e gli esiti ispettivi, formalizzati in una specifica relazione, sono comunicati al Comitato Nazionale per l'adozione dei provvedimenti di sua spettanza e, successivamente, da esso trasmessi al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di competenza e al Presidente di Sezione, cui spetta l'onere di assicurare l'affissione all'albo sezionale della relazione per almeno trenta giorni consecutivi.

Art. 22 – Assemblea sezionale elettiva

1. Le Assemblee sezionali elettive sono indette dal Presidente dell'AIA nell'arco temporale prefissato e si svolgono in via ordinaria ogni quadriennio olimpico.

1-*bis*. Esse, sussistendo comprovati motivi, possono celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. A tal fine, con delibera del Presidente nazionale assunta ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. s), e per il solo periodo necessario allo svolgimento delle stesse, sono emanate disposizioni operative interne che ne disciplinano lo svolgimento e che cessano di avere ogni efficacia all'esaurimento delle attività assembleari in remoto.

2. Ogni Assemblea si svolge alla presenza del Presidente del Comitato regionale o provinciale o di un componente dallo stesso designato.

3. Gli aventi diritto al voto non possono farsi rappresentare con delega.

4. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo e comunque a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente di Sezione e dei Delegati Sezionali all'Assemblea Generale eventualmente spettanti sulla base del numero degli associati iscritti alla data del trenta giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni.

5. L'Assemblea sezionale elettiva deve essere indetta dal Presidente dell'AIA anticipatamente rispetto alla cadenza ordinaria in ipotesi di dimissioni, impedimento non temporaneo o decadenza definitiva del Presidente Sezionale, entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. Per la presentazione delle candidature a delegato sezionale non è prevista alcuna firma di presentazione da parte di altri associati, mentre per quella a Presidente di Sezione occorre presentare una scheda con la sottoscrizione di aventi diritto al voto nella misura percentuale minima del 16% e massima del 20% degli associati iscritti alla data del 30 giugno dell'anno precedente a quello delle elezioni.

7. Le modalità di svolgimento della Assemblea Sezionale elettiva, i modi di espressione del voto, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinati dal Regolamento elettivo.

Art. 23 – Presidente di sezione

1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'assemblea sezionale elettiva e resta in carica per il quadriennio olimpico di riferimento.

2. Il Presidente di Sezione è eletto con le modalità e le maggioranze indicate nel Regolamento dell'Assemblea Elettiva Sezionale.

3. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:

- a) organizzare, dirigere e controllare, nell'ambito degli indirizzi generali dettati dal Presidente dell'AIA, dal Comitato nazionale e dai Comitati Regionali e Provinciali di competenza, l'attività tecnica, svolgendo la funzione di Organo Tecnico Sezionale (OTS), l'attività amministrativa e quella associativa;
- b) trasmettere al Presidente del Comitato Regionale o provinciale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti all'organo tecnico sezionale o durante la stagione sportiva, se richieste dall'OTR o dall'OTP;
- c) curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il Consiglio Direttivo Sezionale, operando nell'ambito del bilancio preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del Regolamento amministrativo delle Sezioni, inviando copia di tali documenti al Comitato Regionale o Provinciale;

- d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale, con le funzioni ad essi delegate, e provvedere alla loro motivata revoca e sostituzione;
- e) convocare con ogni mezzo e con preavviso di almeno otto giorni, salvo deroga motivata, le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno;
- f) convocare l'Assemblea Sezionale Ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria;
- g) provvedere, sulla base dei risultati degli esami sostenuti e dell'acquisizione dei documenti prescritti, alla nomina degli arbitri ed alla formazione e tenuta, anche in via telematica, del loro fascicolo personale, che viene custodito in Sezione, nonché all'inoltro di copia, anche in via telematica, dello stesso all'OTR o all'OTP all'atto della promozione;
- h) ricevere le dimissioni dall'AIA degli associati appartenenti alla Sezione, che diventano irrevocabili con l'inserimento nella piattaforma informatica AIA da effettuare entro giorni quindici dalla ricezione dell'atto scritto di dimissioni;
- i) curare il rapporto associativo degli arbitri appartenenti alla sezione, anche tramite l'organizzazione di specifiche riunioni e attività;
- j) indire e svolgere corsi per arbitro, previa autorizzazione del Comitato Regionale o Provinciale;
- k) curare la formazione ed il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria, anche tramite raduni e riunioni tecniche obbligatorie, da fissare per ogni stagione sportiva in misura non inferiore a quindici;
- l) controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura Arbitrale tutte le presunte infrazioni rilevate;
- m) assicurare la collaborazione a tutti gli Organi direttivi dell'AIA, nonché a quelli federali, nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
- n) provvedere in ordine alla richiesta di trasferimento di un proprio associato ad altra Sezione e al trasferimento di altro associato alla propria Sezione nel rispetto delle modalità di cui all'art. 42, con obbligo dell'interessato di presentarsi alla nuova Sezione di appartenenza entro giorni 60 dalla comunicazione del concesso trasferimento e del Presidente Sezionale di trasmettere a quello della nuova Sezione il fascicolo personale dell'associato trasferito;
- o) esonerare dal versamento delle quote associative, valutate le specifiche esigenze sezionali e sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale, gli arbitri di nuova nomina per un periodo liberamente determinabile ma non eccedente, in ogni caso, il primo biennio di appartenenza associativa e, in via definitiva, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno di età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età e siano stati esonerati dall'attività tecnica, nonché, con delibera da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno e di durata pari ad un anno rinnovabile, gli associati che svolgono comprovata meritevole attività associativa, fino ad un numero massimo non superiore al 3% della forza arbitrale sezionale;
- p) incassare, previa verifica delle esenzioni previste nel precedente punto o) e nell'art.11, comma 6 lett. q), le quote associative nonché sollecitare per iscritto, per via telematica mediante la piattaforma informatica AIA, gli associati inadempienti; il rateo anticipato semestrale od annuale di quote incassato dalla Sezione di appartenenza dell'associato resta definitivamente acquisito alla stessa anche se successivamente, nel medesimo periodo annuale o semestrale, l'associato cessi, per qualsiasi motivo, di farvi parte;
- q) stipulare contratti relativi alla Sezione e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere contributi per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della FIGC, da enti pubblici e privati, sia in danaro sia in beni mobili, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, e dal Regolamento amministrativo delle Sezioni;
- r) impiegare gli Osservatori Arbitrali e gli Arbitri Effettivi, con almeno 4 anni di anzianità associativa, della Sezione, anche inquadrati negli Organi Tecnici Regionali/Provinciali e Nazionali, quali osservatori Tutor con funzioni di assistenza tecnica alle direzioni di gare degli arbitri di nuova nomina. L'attività del Tutor non comporta l'attribuzione di un voto, ma deve essere seguita dalla specifica relazione da inviare all'OT Sezionale. L'attività di Tutor, per i soli Osservatori Arbitrali, è equiparata a tutti gli effetti alla visionatura dell'osservatore;

- s) fissare, con l'approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale, la quota sezionale annuale per gli arbitri fuori ruolo e per gli associati che svolgono attività a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, comunque in misura non superiore a cinque volte di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione;
- t) sottoporre al Consiglio Direttivo Sezionale, per l'approvazione, l'istituzione dei premi sezionali;
- u) esonerare dallo svolgere attività tecnica e dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali, a richiesta degli interessati, gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65° anno d'età e gli osservatori arbitrali che abbiano compiuto il 70° anno di età;
- v) ricevere le istanze scritte e motivate di riammissione all'AIA da parte di ex associati dimissionari o che abbiano perso la qualifica per ipotesi diverse dal non rinnovo tessera e dal ritiro tessera disciplinare, trasmettendole al Presidente nazionale con proprio espresso parere motivato in forma scritta.

4. Nei casi di assenza o di impedimento temporanei, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario.

Nelle Sezioni ove siano stati nominati due Vice Presidenti, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vice Presidente vicario e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente.

5. Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, anche per effetto di provvedimento disciplinare, del Presidente di Sezione, le sue funzioni, qualora il Comitato Nazionale non provveda alla nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 11 comma 6, lett. t), sono attribuite al Vice Presidente, il quale deve provvedere, entro 90 giorni, alla convocazione dell'Assemblea sezionale elettiva per procedere a nuove elezioni.

Il nuovo Presidente eletto resta in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico in corso.

6. Il Presidente di Sezione, salvo quanto previsto dal comma seguente, cessa di appartenere all'Organo Tecnico in cui era precedentemente inquadrato e, se arbitro effettivo o assistente arbitrale, transita nella qualifica di osservatore arbitrale, previa sessione di verifica tecnica, da parte di una commissione nominata dal Comitato nazionale, sostitutiva del corso di qualificazione previsto dall'art. 47, o, se osservatore arbitrale, resta congelato nell'organico di appartenenza.

Al termine del suo incarico viene reintegrato nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale per il quale in precedenza svolgeva tali funzioni o viene immesso, a richiesta, nel ruolo di osservatore arbitrale presso l'Organo Tecnico Nazionale previsto dalle Norme di Funzionamento, qualora sussistano le condizioni ivi fissate, o presso l'Organo Tecnico Regionale o Provinciale, in tutti gli altri casi.

7. Nelle sole ipotesi in cui rivesta il ruolo di Arbitro Effettivo a disposizione di un OTN o VMO o Arbitro effettivo beach soccer o Assistente Arbitrale, è data facoltà al Presidente eletto di nominare, sentito il Consiglio Direttivo Sezionale e per la durata di una stagione sportiva, un componente del medesimo Consiglio Direttivo con qualifica di osservatore arbitrale quale Organo Tecnico Sezionale incaricato delle designazioni di arbitri effettivi e di osservatori arbitrali.

In tal caso, al Presidente eletto è consentito di proseguire l'attività tecnica nell'Organo di appartenenza in cui era inquadrato prima della sua elezione.

Art. 24 – Consiglio direttivo sezionale

1. Il Presidente di Sezione nomina, all'inizio di ogni stagione sportiva, i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale (CDS), specificando, all'atto dell'insediamento, l'attribuzione agli stessi delle funzioni di:

- a) Vice Presidente, che possono essere delegate a due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, nelle Sezioni con più di centoventi associati;
- b) segretario;
- c) cassiere;
- d) formatore degli associati sul Codice Etico e di comportamento;
- e) componente dell'Organo Tecnico Sezionale, ivi compreso quello con delega per il calcio a 5, nell'ambito del numero fissato dalle Norme di Funzionamento;
- f) Organo Tecnico Sezionale, qualora ricorra la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le attribuzioni e le deleghe non eliminano la responsabilità del Presidente di Sezione per tutta l'attività sezionale.

Il CDS può essere integrato con i referenti di settore, senza diritto di voto.

La composizione del CDS, con le singole funzioni attribuite, è comunicata al Comitato regionale o provinciale di competenza.

2. Il Consiglio Direttivo Sezionale (CDS) resta in carica una stagione sportiva e, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, è composto dal seguente numero di consiglieri:

- a) da due a otto consiglieri per le Sezioni fino a cento associati;
 - da nove a dodici consiglieri per le Sezioni aventi da centouno a duecento associati;
 - da tredici a sedici consiglieri per le Sezioni aventi da duecentouno a trecento associati;
 - da diciassette a venti consiglieri per le Sezioni aventi più di trecento associati;

b) dai candidati a Presidente di Sezione non eletti che abbiano riportato almeno il 25% dei voti validamente espressi; essi entrano a far parte di diritto del CDS per l'intero quadriennio olimpico, fatte salve sopravvenute dimissioni o altri impedimenti definitivi, e non comportano la diminuzione dei consiglieri di nomina presidenziale e si aggiungono al numero complessivo dei consiglieri sopraindicato.

3. Qualora l'organico sezionale diminuisca nel corso della stagione sportiva, la composizione del CDS rimane numericamente invariata, mentre può variare in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso della medesima stagione.

4. Il CDS è convocato, di norma, almeno ogni due mesi e le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.

Esso delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di pertinenza della vita sezionale posti all'ordine del giorno dal Presidente di sezione.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.

6. Il componente del CDS che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, anche non consecutive, nella stagione sportiva è revocato dalla carica con provvedimento motivato del Presidente di Sezione.

7. La sostituzione di un componente il CDS a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina da parte del Presidente di Sezione e gli eventuali componenti nominati nel corso della stagione sportiva cessano automaticamente dalle funzioni al termine della stessa.

8. Le dimissioni, la decadenza o l'impedimento permanente del Presidente sezionale comportano la decadenza del CDS, che resta in carica in *prorogatio* per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sotto la direzione del Vice Presidente, in conformità all'art. 23, comma 5, e fino all'elezione del nuovo Presidente sezionale da parte dell'Assemblea, da convocarsi entro novanta giorni.

9. Alle riunioni del CDS possono essere invitati altri associati ed i collaboratori in relazione al loro specifico incarico o competenza.

10. Ai consiglieri e agli eventuali collaboratori del CDS è consentito svolgere l'attività tecnica nell'Organo di inquadramento, ad eccezione dei componenti dell'Organo Tecnico Sezionale.

CAPO SESTO – GLI ORGANI TECNICI

Art. 25 – Organi tecnici in genere

1. Tutti gli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per una stagione sportiva ed eventuali componenti nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni al suo termine.

2. Gli Organi Tecnici provvedono:

- a) ad impartire agli arbitri in organico le direttive specifiche per la loro attività, all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale;
- b) con autonomia operativa del Responsabile dell'Organo Tecnico, alle designazioni di competenza;
- c) alle prove atletiche, ai raduni e, ove previsti, ai controlli sanitari degli arbitri in organico, previa loro

convocazione, anche per le sessioni successive in caso di assenza senza preventiva e documentata giustificazione, per iscritto o in via telematica tramite la piattaforma informatica AIA e previa autorizzazione del Comitato Nazionale, ove necessaria;

d) in attuazione delle Norme per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri in organico;

e) ad assolvere l'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri in organico con le modalità fissate dalle Norme di funzionamento;

f) a redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dismissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore.

3. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi come previsto dal successivo art. 41 e possono disporre la sospensione tecnica fino ad un massimo di due mesi per inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare.

4. Gli Organi Tecnici sono tenuti a custodire ed aggiornare il fascicolo personale degli associati, acquisito all'atto del loro inquadramento, nonché a trasmetterlo a quello di nuova destinazione.

5. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze le Norme di funzionamento approvate dal Comitato Nazionale.

6. Gli Organi Tecnici nell'esercizio delle loro funzioni potranno richiedere al Presidente dell'AIA direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere ratificate o revocate dal Comitato Nazionale alla prima riunione utile.

7. Ai responsabili e componenti degli Organi Tecnici nazionali e periferici è fatto divieto di svolgere altra attività tecnica ed associativa fino al termine del loro incarico, restando congelati nel precedente ruolo di appartenenza.

8. I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN, CAN C, CAN D, CON PROFESSIONISTI e CON DILETTANTI non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di quattro stagioni sportive, anche non consecutive.

I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN 5 ELITE, CAN 5 e CON 5 non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di cinque stagioni sportive, anche non consecutive.

I responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali CAN BS e CON BS non possono permanere nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico per più di sei stagioni sportive, anche non consecutive.

I Presidenti e Componenti dei Comitati regionali e provinciali non possono permanere nella stessa funzione per di più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.

I predetti limiti di permanenza non si applicano al responsabile dell'Organo Tecnico Sezionale ed ai componenti dello stesso.

Art. 26 – Organi Tecnici Nazionali

1. La Commissione Arbitri per i campionati di serie A e di serie B (CAN) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA, nonché alle designazioni per le gare ove è prevista la video assistenza arbitrale.

2. La Commissione Arbitri per il campionato di Serie C (CAN C) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla Lega Pro, per le gare del campionato Nazionale di Serie A femminile e di Coppa Italia organizzate dalla Divisione Calcio Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

3. La Commissione Arbitri per i campionati nazionali di Serie D, per le altre competizioni nazionali di calcio femminile e del Settore per l'Attività Giovanile e scolastica nonché per gli scambi interregionali

(CAN D)

provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dal Dipartimento dell'Interregionale, per le gare delle altre competizioni di calcio femminile organizzate dalla Divisione Calcio Femminile e di quelle del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

4. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque Elite (CAN 5 ELITE) provvede alle designazioni arbitrali per le gare dei campionati di Calcio a Cinque di Serie A, Serie A di Calcio Femminile, Coppa Italia di Serie A Maschile e Coppa Italia di Serie A Femminile, nonché per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

5. La Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (CAN 5) provvede alle designazioni arbitrali per le gare di tutti i campionati organizzati nell'ambito delle attività agonistiche nazionali dalla Divisione calcio a cinque della LND diversi da quelli indicati nel comma precedente e per quelle eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA

6. La Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS) provvede alle designazioni arbitrali per tutti i campionati organizzati dal Dipartimento Beach Soccer della LND e per le gare eventualmente richieste dalla FIGC al Presidente dell'AIA.

7. La Commissione Osservatori Nazionale Professionisti (CON PROFESSIONISTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN e dalla CAN C.

8. La Commissione Osservatori Nazionale Dilettanti (CON DILETTANTI) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN D.

9. La Commissione Osservatori Nazionale per il Calcio a Cinque (CON 5) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN 5 ELITE e CAN 5.

10. La Commissione Osservatori Nazionale per il Beach Soccer (CON BS) provvede alle designazioni degli osservatori arbitrali per tutte le gare richieste dalla CAN BS.

11. Il Comitato Nazionale può autorizzare gli Organi Tecnici Nazionali a delegare le designazioni di arbitri e assistenti arbitrali, ovvero dei soli arbitri o dei soli assistenti, in gare di loro competenza ad altri Organi Tecnici operanti in campionati di livello inferiore o superiore.

12. Gli Organi Tecnici Nazionali sono composti da un Responsabile nominato dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, nonché da un numero di componenti fissato dal Comitato Nazionale, che provvede alla loro nomina su proposta del Presidente dell'AIA, sentito il Responsabile stesso.

Art. 27 – Organi Tecnici Regionali, Provinciali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) e di Organo Tecnico Provinciale (OTP) delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono svolte, rispettivamente, dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri e dal Presidente del Comitato Provinciale Arbitri, che si avvale dell'operato dei Componenti del Comitato Regionale e Provinciale.

L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate, rispettivamente, dal Comitato Regionale della propria area geografica di competenza e dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano della FIGC - LND e SGS e delle altre gare indicate dal Presidente dell'AIA e dal Presidente Federale.

2. L'Organo Tecnico Regionale e Provinciale:

a) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il calcio a undici a componenti dell'Organo Tecnico per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;

b) può delegare, sotto la sua direzione e controllo, specifiche funzioni tecniche per il Calcio a Cinque ad uno o più componenti individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica nel ruolo, per la designazione delle gare dei campionati regionali e provinciali;

c) determina il ruolo degli arbitri a disposizione dell'OTR e dell'OTP;

d) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale e provinciale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del Comitato Nazionale;

e) propone al Comitato Nazionale la nomina dei componenti, dei referenti e dei collaboratori dell'OTR e dell'OTP nell'ambito dei limiti numerici fissati dal Comitato Nazionale.

3. Le funzioni di OTS sono svolte dal Presidente di Sezione, o dal componente del CDS da esso nominato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23, che si avvale di eventuali componenti dallo stesso nominati all'interno del Consiglio Direttivo Sezionale e di collaboratori.

L'Organo Tecnico Sezionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali o Locali della FIGC – LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più Sezioni nella medesima provincia ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dall'Organo tecnico regionale o provinciale.

CAPO SETTIMO – GLI ORGANI DI DISCIPLINA

Art. 28 – Organi di disciplina in genere

1. Sono organi di disciplina dell'AIA:

- a) la Commissione Nazionale di Disciplina di I grado;
- b) le Commissioni Regionali di Disciplina di I grado;

c) la Commissione di Disciplina di Appello;

d) la Procura Arbitrale.

2. I componenti degli Organi di disciplina restano in carica per un quadriennio.

3. Per tutti i componenti degli Organi di disciplina vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche associative; con lo svolgimento dell'attività tecnica; dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.

4. Gli Organi di disciplina, in ogni stato e grado del procedimento disciplinare AIA, devono cooperare lealmente con gli Organi di giustizia federali.

Art. 29 – Commissioni di Disciplina

1. Nell'ambito dei principi fissati dal precedente art. 3, le Commissioni di Disciplina sono competenti a giudicare le infrazioni commesse dagli associati in violazione del presente regolamento e di ogni altra norma associativa, ad eccezione degli associati eletti dall'Assemblea Generale, dei componenti del Comitato dei Garanti e dei componenti degli Organi di Disciplina Nazionale, che sono sottoposti al giudizio degli Organi federali.

2. Le Commissioni di Disciplina sono composte dal Presidente, dal Vice Presidente e dai componenti, in un numero fissato dal Comitato nazionale da un minimo di tre ad un massimo di quindici, tenuto conto delle effettive esigenze.

3. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti delle Commissioni di Disciplina Nazionali e delle Commissioni di Disciplina Regionali sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, e devono essere scelti tra gli arbitri benemeriti o osservatori arbitrali.

4. Le Commissioni di Disciplina giudicano con la partecipazione del Presidente e di due componenti, convocati dal Presidente.

5. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente con maggiore anzianità di appartenenza alla Commissione o, in caso di pari anzianità, da quello di maggiore anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, di maggiore età.

In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

In caso di dimissioni, revoca o impedimento non temporaneo del Vice Presidente o di un componente, il Comitato nazionale, tenuto conto delle effettive esigenze, può nominare un nuovo Vice Presidente o componente, che resta in carica fino al termine del quadriennio in corso.

5. Alle riunioni delle Commissioni di Disciplina partecipa un segretario nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, anche tra i componenti della Commissione.

6. Le decisioni delle Commissioni di disciplina hanno effetto solo in ambito AIA.

Art. 30 – Commissioni di disciplina di primo grado nazionali e regionali

1. Le Commissioni di Disciplina di primo grado deliberano in ordine alle infrazioni commesse in violazione del presente regolamento e ad ogni altra norma associativa, ferma restando la giurisdizione federale ai sensi del precedente art. 3 e delle corrispondenti norme dello Statuto federale.

2. La Commissione di Disciplina Nazionale è competente a giudicare in ordine:

a) alle violazioni disciplinari commesse dai componenti degli organi di disciplina regionale;

b) alle violazioni commesse da associati non sottoposti al giudizio degli Organi federali ed inquadrati quali arbitri effettivi, assistenti arbitrali, osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, quali dirigenti ed arbitri benemeriti, quali componenti del Settore Tecnico Arbitrale, del Servizio Istruttivo Nazionale, della Commissione Esperti Legali, della Commissione Esperti Amministrativi, delle Commissioni di studio, dei Comitati Regionali, dei Consigli Direttivi Sezionali e dei Collegi dei Revisori Sezionali;

c) alle violazioni commesse da associati sottoposti al giudizio delle Commissioni di Disciplina Regionali laddove le infrazioni ascritte risultino connesse, oggettivamente o soggettivamente, con quelle attribuite agli associati di cui alla lettera b) del presente articolo;

d) alle violazioni commesse da associati sottoposti al giudizio delle Commissioni di Disciplina Regionale, qualora sussistano particolare ragioni di rilevanza o particolari situazioni locali che rendano necessario od opportuna la deroga alle comuni regole sull'attribuzione di competenza; in tale ipotesi, il provvedimento motivato del Presidente della Commissione di Disciplina Nazionale è comunicato al Presidente della Commissione di Disciplina Regionale originariamente competente, con facoltà, da parte di quest'ultimo, di proporre, nel termine perentorio di giorni dieci dal suo ricevimento, conflitto di competenza avanti la Commissione di Disciplina di Appello limitatamente alla verifica della sussistenza o meno dei predetti motivi di deroga alle comuni regole.

3. Le Commissioni di Disciplina Regionali sono competenti a giudicare delle infrazioni al presente regolamento e ad ogni altra norma associativa ascritte agli associati a disposizione degli Organi Tecnici periferici della propria regione, salvo quanto disposto nei commi precedenti e ferma restando la giurisdizione federale ai sensi del precedente art. 3 e della corrispondente norma dello Statuto Federale.

4. I Presidenti delle Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali, su istanza motivata della Procura Arbitrale, possono disporre, prima dell'atto di deferimento, la sospensione cautelativa, per un periodo non superiore a due mesi, dell'associato nei cui confronti sono in corso indagini, laddove la violazione disciplinare per la quale si procede sia di tale gravità da recare pregiudizio al buon nome dell'Associazione ovvero renda necessaria, per concrete e specifiche ragioni, in via d'urgenza ed eccezionale, l'interruzione temporanea del rapporto associativo e dell'attività dell'associato.

5. A deferimento avvenuto, il Presidente della Commissione di disciplina di primo grado, in considerazione della gravità delle violazioni disciplinari contestate e degli elementi di prova al momento acquisiti, può disporre con l'atto di contestazione la sospensione cautelativa dell'associato deferito sino alla conclusione del giudizio di primo grado.

6. I provvedimenti di sospensione cautelativa non sono impugnabili e comportano gli effetti previsti dall'art. 53, commi 2 e 3.

Art. 31 – Commissione di Disciplina di Appello

1. La Commissione di Disciplina di Appello è competente a giudicare, in seconda ed ultima istanza, in ordine alle impugnazioni proposte dagli associati o dalla Procura arbitrale avverso le delibere assunte dalle Commissioni di Disciplina nazionale e regionali.

2. Essa è, altresì, competente in ordine:

a) ai ricorsi per revisione delle delibere definitive di ogni Commissione di Disciplina;

b) ai conflitti di competenza tra Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali e tra queste ultime, sollevati, prima della decisione del caso, d'ufficio o su istanza di parte, dalla Commissione presso cui pende il giudizio;

c) ai reclami e ricorsi previsti dal regolamento delle assemblee ordinarie ed elettive dell'AIA;

d) ai reclami proposti dagli associati avverso irregolarità di convocazione o di svolgimento delle Assemblee Sezionali;

e) in unica istanza, in ordine ai ricorsi avverso le declaratorie di decadenza del Presidente di Sezione, dei componenti eletti dei Collegi dei Revisori sezionali e del Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 32 – Procura Arbitrale

1. La Procura Arbitrale è composta dal Procuratore, da due Vice Procuratori e dai Sostituti, il cui numero è determinato dal Comitato Nazionale.

Tutti i componenti della Procura sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA.

2. La Procura Arbitrale, organo inquirente e requirente, ha il compito;

a) di promuovere l'azione disciplinare d'ufficio o su segnalazione, tranne che per gli associati eletti dall'Assemblea Generale, i componenti del Comitato dei Garanti e i componenti degli Organi di Disciplina Nazionale, in ordine ai quali gli atti vengono trasmessi alla Procura Federale per quanto di competenza;

b) di provvedere all'espletamento delle indagini sui fatti per cui è stata promossa l'azione disciplinare;

c) di procedere all'archiviazione ovvero al deferimento degli associati.

3. La segnalazione alla Procura Arbitrale di presunte violazioni disciplinari può essere presentata dal Presidente dell'AIA, dai responsabili degli Organi tecnici, dai Presidenti dei Comitati Regionali e provinciali, dai Presidenti di Sezione, dai Presidenti delle Commissioni di disciplina e dal Presidente del Comitato dei garanti. Il singolo associato deve far pervenire la segnalazione al Presidente di Sezione, il quale è tenuto a trasmetterla alla Procura Arbitrale.

4. Al Procuratore Arbitrale, titolare dell'azione disciplinare, è attribuito il compito di assicurare il coordinamento dei Vice Procuratori e dei Sostituti, delegati alle indagini, al fine di assicurare l'uniforme esercizio dell'attività inquirente e requirente su tutto il territorio nazionale, e di provvedere all'archiviazione o al deferimento.

I sostituti procuratori delegati nell'ambito regionale si avvalgono delle sedi del Comitato Regionale e del Comitato provinciale ed all'occorrenza delle Sezioni.

5. Il Procuratore Arbitrale, o un suo sostituto, partecipa obbligatoriamente alle riunioni tenute dalle Commissioni di disciplina alle quali lo stesso ufficio o il deferito abbiano chiesto l'audizione personale.

In ogni caso, la Procura Arbitrale deve formulare le proprie conclusioni alla Commissione di Disciplina indicando la richiesta di sanzione ovvero di proscioglimento.

6. La Procura Arbitrale può richiedere il provvedimento di sospensione cautelativa previsto dall'art. 30, comma 4, del presente Regolamento.

7. La Procura Arbitrale può impugnare i provvedimenti delle Commissioni di disciplina nei casi e con le modalità previste dalle Norme di Disciplina.

8. La Procura Arbitrale si avvale della collaborazione di un segretario nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA.

9. Se nel corso delle indagini o di un procedimento emergano presunte violazioni il cui accertamento è di competenza degli organi di giustizia federale, la Procura Arbitrale trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza e le indagini od il procedimento devono essere sospesi.

10. Se al termine delle indagini, la Procura Arbitrale ritenga manifestamente infondata la segnalazione o ritenga gli accertamenti effettuati non idonei a configurare una fattispecie di rilevanza disciplinare, emette provvedimento di archiviazione, non impugnabile, da comunicare al Presidente dell'AIA.

Nelle procedure in cui l'associato sottoposto ad indagini sia stato a qualsiasi titolo informato delle stesse da parte della Procura Arbitrale, il provvedimento di archiviazione va trasmesso, senza formalità di sorta e anche in via telematica, all'associato interessato, al competente Presidente di Sezione e all'Organo segnalante, se diverso.

CAPO OTTAVO – GLI ORGANI CONSULTIVI

Art. 33 – Commissione Esperti Legali

1. La Commissione Esperti Legali è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni giuridiche concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e comunque

connesse all'attività arbitrale, con esclusione di quelle di rilevanza disciplinare.

2. La Commissione Esperti Legali esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza al Presidente dell'AIA, al Comitato Nazionale, ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale.

3. Il Responsabile della Commissione, il Vice Responsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.

4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica.

5. La Commissione Esperti legali coordina e dirige il servizio di assistenza legale gratuita a favore degli associati vittime di violenze e di altri atti lesivi del ruolo arbitrale e predispone per ogni Regione e Provincia

autonoma un elenco degli associati iscritti agli Ordini degli Avvocati disponibili a prestare tale servizio, secondo le modalità fissate dal Comitato Nazionale.

6. La Commissione Esperti Legali, con la collaborazione degli Organi di Giustizia, organizza e cura il servizio di massimario delle delibere disciplinari di ogni ordine e grado e dei pareri dei Comitati dei Garanti, promuovendo iniziative per renderli noti a tutti gli associati.

7. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Legali presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.

Art. 33 bis – Commissione Esperti Amministrativi

1. La Commissione Esperti Amministrativi è istituita presso la sede centrale ed ha funzioni consultive e di studio in ordine alle questioni amministrative e contabili concernenti il presente Regolamento, le norme secondarie e comunque connesse all'attività arbitrale.

2. La Commissione Esperti Amministrativi esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali, ai Presidenti di Sezione e agli associati, per il tramite dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dei Presidenti di sezione, segnala le disposizioni normative di carattere amministrativo e fiscale che riguardano anche indirettamente l'AIA e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale.

3. Il Responsabile della Commissione, il Vice Responsabile, i componenti centrali e i referenti regionali presso ogni Comitato Regionale e Provinciale sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.

4. I componenti della Commissione, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere l'attività associativa e tecnica.

5. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva la Commissione Esperti Amministrativi presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.

CAPO NONO – IL SERVIZIO ISTRUTTIVO NAZIONALE E GLI ORGANI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art. 34 – Servizio Istruttivo Nazionale

1. Il Servizio Istruttivo Nazionale è l'Organo centrale di monitoraggio e controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'AIA, che deve svolgersi nel rispetto delle norme amministrative e dei regolamenti contabili della FIGC.

2. Esso vigila su tutte le entrate e le spese di tutti gli Organi Direttivi periferici dell'AIA, sui bilanci preventivi e consuntivi ed esercita la sua attività di controllo tenendo conto dei pareri e delle risposte agli interpelli richiesti alla Commissione Esperti Amministrativi dagli Organi assoggettati al suo controllo,

mentre la vigilanza e le verifiche amministrative e contabili sugli Organi Direttivi centrali spettano al Collegio dei

Revisori dei Conti della FIGC e agli organi a ciò preposti della Segreteria Generale della FIGC.

3. Il Servizio Istruttivo Nazionale verifica periodicamente, almeno una volta per stagione sportiva, la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti dei CRA/CPA.

Verifica, inoltre, almeno una volta ogni biennio la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti di Sezione e del Collegio dei Revisori Sezionali, redigendo appositi verbali da inoltrare al Presidente dell'AIA ed in copia al responsabile dell'organo controllato.

4. In caso di irregolarità oggettivamente determinata, il Servizio Istruttivo Nazionale indica, nel medesimo verbale, le irregolarità amministrative e/o contabili riscontrate, assegnando un tempo, non inferiore a 15 giorni, per porvi rimedio.

In caso di mancato adeguamento senza giustificazioni ritenute valide, il Servizio Istruttivo Nazionale invia al Comitato Nazionale una relazione descrittiva delle irregolarità accertate e delle ragioni eventualmente addotte a giustificazione delle stesse dal responsabile dell'organo controllato; copia della relazione viene trasmessa anche alla Procura Arbitrale per l'eventuale accertamento di infrazioni sotto il profilo disciplinare.

5. Il Servizio Istruttivo Nazionale, nel caso riscontri gravi irregolarità nella gestione contabile-amministrativa dell'organo controllato, tali da renderla inveritiera o comunque inattendibile, può proporre nel suddetto verbale la motivata richiesta al Presidente dell'AIA di decadenza dalla carica di Presidente Sezionale o di componente eletto del Collegio dei Revisori Sezionali o di revoca del Presidente del CRA e del CPA e del componente nominato del Collegio dei Revisori Sezionali.

6. Il Responsabile del Servizio Istruttivo Nazionale, il Vice Responsabile ed i componenti sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, restano in carica per due stagioni sportive e, se nominati durante queste ultime, cessano dalla funzione al termine del biennio di nomina della Commissione.

7. Per tutti i componenti del Servizio Istruttivo Nazionale vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica diversa dalle attività di tutoraggio di base e fino alla cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.

8. Il Responsabile e i Componenti del Servizio Istruttivo Nazionale non possono permanere nella stessa funzione per di più di otto stagioni, anche non consecutive, fatta salva la possibilità di deroga motivata da parte del Comitato Nazionale.

9. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Servizio Istruttivo Nazionale presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.

10. L'AIA, i suoi organi e qualsiasi sua struttura, sono soggetti a verifiche ispettive dei competenti organi della FIGC in ordine alla gestione delle risorse federali.

Art. 35 – Collegio dei Revisori Sezionali

1. Il Collegio dei Revisori Sezionali è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli associati della Sezione in possesso di competenza specifica in materia contabile ed amministrativa, e gli altri due eletti dall'Assemblea Sezionale ordinaria.

Il Collegio resta in carica per quattro anni e i tre componenti, alla prima riunione, eleggono a maggioranza il Presidente.

2. In caso di dimissioni, revoca o impedimento permanente del componente nominato, il Presidente del Comitato Regionale e del Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla nomina di un nuovo componente del Collegio dei Revisori Sezionali, che resta in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno od entrambi i componenti eletti dall'Assemblea sezionale, subentra nella carica il primo dei non eletti, prevalendo in caso di parità quello con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica e così a seguire fino alla ricostituzione della composizione numerica del Collegio.

Qualora non sia possibile, nel corso del quadriennio di competenza, provvedere alla surroga dei componenti eletti a qualsiasi titolo receduti dall'incarico con quelli non eletti e sia venuto meno il numero

di componenti previsto dal successivo settimo comma, il Presidente Sezionale, entro trenta giorni, dovrà convocare, con le modalità previste dai precedenti articoli 20 e 21, la Assembleia Sezionale suppletiva per la elezione del componente o dei componenti del Collegio mancanti, che rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio di competenza.

4. Il Collegio dei Revisori Sezionali esercita il controllo di legittimità e di merito sulle entrate e sugli impieghi della Sezione, la verifica della conformità tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, del versamento delle quote associative e dell'effettuazione dei rimborsi spese arbitrali e svolge le funzioni di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto nelle assemblee sezionali.

5. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno trimestralmente, previa convocazione del Presidente o, in difetto, di un componente, e, espletate le verifiche di sua competenza, redige un verbale che consegna in copia al Presidente Sezionale ed inoltra in copia al Servizio Istruttivo Nazionale.

Qualora rilevi irregolarità amministrative e contabili indica al Presidente Sezionale con quali modalità deve porvi rimedio.

6. Il Collegio dei Revisori Sezionali redige una relazione sull'andamento amministrativo e contabile di ogni esercizio finanziario e del relativo bilancio consuntivo, non soggetta a votazione, che consegna al Presidente Sezionale dieci giorni prima dell'Assemblea Sezionale ordinaria e della quale il Presidente del Collegio dà lettura all'Assemblea stessa dopo la presentazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa del Presidente Sezionale e prima della votazione.

7. Le riunioni del Collegio dei Revisori Sezionali sono valide con la presenza di almeno due componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.

Di tutte le riunioni va redatto e sottoscritto il verbale nell'apposito registro, custodito presso la sede sezionale.

8. I componenti del Collegio sono tenuti a svolgere attività tecnica.

TITOLO TERZO – LA RAPPRESENTANZA AIA ALLE ASSEMBLEE FEDERALI

CAPO PRIMO – I DELEGATI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 36 – Delegati degli Ufficiali di gara

1. La rappresentanza dell'AIA alle Assemblee della FIGC per ogni quadriennio olimpico è riservata ai Delegati eletti dall'Assemblea Generale, nove con la qualifica di Delegati effettivi e nove con quella di supplenti, con criteri che garantiscano la presenza paritaria di associati appartenenti alle tre macroregioni di cui al Regolamento Elettivo.

2. Detta carica, oltre che incompatibile con altre cariche federali, è anche incompatibile con le altre cariche elettive centrali dell'AIA, con i ruoli di Responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali e con quelli di Presidente e componente dei Comitati Regionali e Provinciali.

3. Il Delegato effettivo che per impedimento obiettivo e documentabile non possa partecipare all'Assemblea Federale è tenuto a segnalarlo con un preavviso di almeno cinque giorni alla Segreteria AIA, al fine di consentirne la sostituzione con il Delegato supplente della sua stessa macroregione che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di suo impedimento, con i successivi supplenti.

4. L'omessa partecipazione a due Assemblee Federali anche non consecutive nel quadriennio, in assenza di preventiva giustificazione, comporta la decadenza che è dichiarata dal Consiglio Federale su segnalazione del Presidente AIA.

Il Consiglio Federale provvede alla sostituzione con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione

In caso di dimissioni o impedimento non temporaneo di un Delegato effettivo, questi è sostituito con il Delegato supplente che ha riportato il maggior numero di voti validi nella stessa macroregione e resta in

carica quale Delegato effettivo fino al termine del quadriennio in corso.

5. La carica di Delegato effettivo e supplente non è ostativa allo svolgimento dell'attività tecnica ed associativa.

6. Le modalità delle elezioni dei Delegati degli Ufficiali di gara sono quelle previste dal Regolamento delle Assemblee elettive.

7. I Delegati effettivi degli Ufficiali di Gara partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Nazionale in composizione allargata ed a quelle del Consiglio Centrale.

TITOLO QUARTO – LO STRUMENTO TECNICO

CAPO PRIMO – IL SETTORE TECNICO ARBITRALE

Art. 37 – Settore Tecnico Arbitrale

1. Il Settore Tecnico Arbitrale è diretto dal Responsabile nominato dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, per una stagione sportiva.

Il Responsabile del settore tecnico provvede, seguendo le indicazioni generali del Comitato Nazionale:

a) al perfezionamento tecnico degli Arbitri, degli Assistenti Arbitrali e degli Osservatori Arbitrali;

b) al perfezionamento della formazione di istruttori tecnici, dirigenti associativi e preparatori atletici;

c) alla promozione della conoscenza delle regole del giuoco e della loro corretta applicazione nonché alla diffusione delle relative pubblicazioni;

d) allo studio, preparazione e realizzazione del materiale didattico e di refertazione dell'attività arbitrale;

e) a coordinare la consulenza bio-medica, diagnostica e terapeutica in favore degli associati ed a vigilare il rispetto delle norme a tutela della salute degli arbitri;

f) alla collaborazione e al coordinamento col Settore Tecnico e col Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

2. I Vice Responsabili, il Coordinatore, con funzioni di Segretario, i responsabili dei moduli d'area ed i componenti del Settore sono nominati dal Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, con criteri di equa rappresentanza territoriale e restano in carica per una stagione sportiva.

3. Entro il termine di ciascuna stagione sportiva il Responsabile del Settore Tecnico presenta al Comitato Nazionale relazione dell'attività svolta.

4. I componenti del Settore, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA, sono tenuti a svolgere attività associativa e tecnica.

TITOLO QUINTO – GLI ARBITRI

CAPO PRIMO – GLI ARBITRI IN GENERE

Art. 38 – Assunzione della qualifica

1. Gli arbitri sono tesserati della FIGC e associati dell'AIA.

Agli stessi è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e delle regole disciplinari vigenti, e tali finalità vengono perseguite dagli ufficiali di gara, nelle diverse qualifiche loro attribuite dalle norme regolamentari, in osservanza dei principi di lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

La qualifica di arbitro si assume con la nomina scritta del Presidente di Sezione, con le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Il Presidente di Sezione rilascia tale nomina dopo aver verificato il verbale della Commissione esaminatrice e aver acquisito il certificato di idoneità prescritto dalle vigenti leggi sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e la dichiarazione con la quale il candidato autorizza irrevocabilmente l'AIA al trattamento, per le sole finalità interne, di tutti i propri dati anche sensibili e all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA.

Il verbale di esame viene prontamente comunicato al CRA e al CPA di competenza, per un controllo preliminare, e da questi inviato alla Segreteria dell'AIA per la verifica dello stesso e la relativa

assegnazione del numero di codice meccanografico.

Il Presidente dell'AIA, con provvedimento motivato, non concede il tesseramento qualora, nell'ambito della predetta verifica, venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti dal successivo art. 43 ovvero la non veridicità delle attestazioni rese nella domanda di iscrizione al corso.

3. Per tutti gli arbitri vige il divieto di cumulo tra due cariche elettive.

Vige altresì il divieto di cumulo tra una carica elettiva e una di nomina e tra due di nomina, tranne che per il Presidente, per i Delegati Sezionali, per i componenti di Commissioni di studio, per i collaboratori degli organi centrali e periferici e per il commissario straordinario.

Il divieto di cumulo non opera tra la carica di componente del Settore Tecnico, con funzioni diverse da Responsabile, Vice Responsabile, Coordinatore e Responsabile dei moduli d'area, e quella di componente del Consiglio Direttivo Sezionale.

Il Presidente dell'AIA può attribuire nomine per particolari incarichi, anche in deroga a quanto sopra, agli associati che siano dotati di particolari abilitazioni professionali.

4. Tutte le prestazioni degli associati, tecniche, atletiche, mediche, amministrative, giuridiche, giornalistiche, informatiche e di qualsiasi altra natura ed in qualsiasi ambito, sono svolte per spirito volontaristico e gratuitamente, con il riconoscimento dei soli rimborsi spese e indennità stabiliti dalla FIGC e dall'AIA.

Art. 39 – Diritti degli Arbitri

1. Gli arbitri hanno diritto sia individualmente sia come associati alla difesa della loro onorabilità e dignità e a veder tutelata la loro integrità fisica.

2. Gli arbitri, nell'esercizio della loro attività tecnica, hanno diritto ad essere indennizzati di ogni danno ingiusto patito alla persona e alle cose nei limiti della polizza assicurativa federale.

3. Gli arbitri hanno, altresì, diritto di conoscere periodicamente nel corso della stagione sportiva le risultanze delle loro prestazioni tecniche, con le modalità stabilite nelle Norme di funzionamento degli organi tecnici.

4. Gli arbitri hanno diritto di conoscere all'inizio di ogni stagione sportiva o nel corso della stessa, in caso di variazioni, o prima dell'inizio di tornei e competizioni l'entità dei rimborsi spese loro spettanti per l'attività che svolgeranno, nonché di ottenere la liquidazione dei rimborsi nel più breve tempo possibile.

5. Gli arbitri hanno diritto ad una tessera federale che permetta loro l'accesso gratuito a tutte le manifestazioni calcistiche che si svolgono sotto l'egida della FIGC sul territorio nazionale.

6. Ogni associato individualmente può disporre della propria immagine di arbitro e sfruttarla ai fini commerciali stipulando contratti privatistici, previa autorizzazione scritta del Presidente dell'AIA che ne valuta la compatibilità tra le prestazioni richieste all'associato e l'esercizio indisturbato, imparziale e trasparente della funzione arbitrale.

Ciascun associato si obbliga a versare all'AIA un contributo straordinario pari al 10% dei compensi percepiti per attività promo-pubblicitarie, da destinare ad un fondo speciale di solidarietà per gli arbitri.

7. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione, hanno diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Legali per questioni civili e penali attinenti a fatti accaduti nell'ambito della loro prestazione sportiva e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico, nonché a ricevere, tramite la medesima Commissione e previa autorizzazione, assistenza legale gratuita nei procedimenti giudiziari avverso gli autori di condotte violente a danno degli ufficiali di gara.

8. Gli arbitri, tramite i Presidenti di Sezione, hanno, altresì, diritto a ricevere consulenza gratuita dalla Commissione Esperti Amministrativi per questioni amministrative e contabili attinenti al rapporto associativo e che non rivestono rilevanza disciplinare a loro carico.

9. Ottenuta, ove necessaria, la deroga al vincolo di giustizia prevista dall'art. 30 dello Statuto Federale, l'AIA può agire in giudizio, civile o penale, per la tutela dei propri diritti, ivi compresi quelli di immagine.

Art. 40 – Doveri degli Arbitri

1. Gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque

riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità.

2. Gli stessi devono osservare lo Statuto e le altre norme della FIGC, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.

3. Gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati:

a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento;

b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti;

c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale;

d) a non adire qualsiasi via legale nei confronti di altri tesserati FIGC o associati per fatti inerenti e comunque connessi con l'attività tecnica sportiva e la vita associativa, senza averne fatto preventiva richiesta scritta, rispettivamente, al Presidente della FIGC o dell'AIA e senza aver poi ottenuto dal Presidente FIGC la relativa autorizzazione scritta a procedere nei confronti di altri tesserati e dal Presidente dell'AIA nei confronti di altri associati;

e) ad accettare, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento

adottato dalla FIGC o dall'AIA, dai suoi Organi o soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, rinunciando ad adire qualsiasi Autorità Giudiziaria;

f) a collaborare fattivamente e lealmente con gli Organi disciplinari;

g) ad accettare il principio dell'assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica;

h) a compilare con assoluta veridicità la propria scheda anagrafica personale ed il proprio foglio notizie, tramite la piattaforma informatica AIA, ed a segnalare immediatamente eventuali variazioni, compresi cambi di residenza o domicilio, nonché la sussistenza di qualsiasi eventuale rapporto, diretto o anche indiretto, con società calcistiche, al fine di permettere la tempestiva verifica di situazioni di incompatibilità;

i) ad assolvere con tempestività e con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione;

j) a dirigere gare, assolvere incarichi, partecipare a raduni, prove tecnico-atletiche, corsi di qualificazione e di aggiornamento, salvo i casi di giustificato impedimento da segnalare in via preventiva, e comunque a svolgere assidua e qualificata attività arbitrale;

l) a frequentare le riunioni tecniche obbligatorie, giustificando anticipatamente eventuali assenze, ad eccezione degli associati che fanno parte degli Organi direttivi nazionali, regionali e provinciali indicati all'art. 6; costituisce fattispecie disciplinarmente rilevante l'assenza ingiustificata a cinque riunioni tecniche anche non consecutive nella medesima stagione sportiva;

m) a versare, presso la sezione di appartenenza, le quote associative di ogni anno solare con decorrenza dal mese di assunzione della qualifica arbitrale, ad eccezione degli associati esonerati ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. q) e dell'art. 23, comma 3 lett. o); il versamento deve essere effettuato in via anticipata per ogni annualità o in unica soluzione entro il mese di marzo o in due ratei semestrali entro i mesi di marzo e di settembre e l'omesso pagamento alla scadenza del mese di marzo impedisce il beneficio del versamento in due ratei; gli associati che non provvedono al pagamento alle predette scadenze vengono da tali date considerati morosi ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dalle norme secondarie, mentre costituisce fattispecie disciplinarmente rilevante la morosità, totale o parziale, che persista decorsi tre mesi dalle medesime scadenze e sia stata previamente contestata all'associato dal Presidente di Sezione tramite la piattaforma informatica AIA;

n) ad astenersi dal comunicare ad altri associati, salvo al proprio Presidente di Sezione, ed a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici e dal comunicare il contenuto dei referti e delle relazioni trasmessi agli Organi tecnici;

- o) a segnalare con immediatezza all'Organo Tecnico ogni anomalia che possa menomare la propria idoneità psico-fisica all'attività arbitrale;
- p) a segnalare immediatamente al proprio Organo tecnico ogni notizia comunque acquisita di illecito sportivo consumato o tentato;
- q) ad attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;
- r) a segnalare con immediatezza al Presidente Sezionale le sentenze dichiarative personali di fallimento o di liquidazione giudiziale, gli avvisi di garanzia ricevuti e la pendenza di procedimenti penali per reati dolosi, le misure restrittive della libertà personale cui si è sottoposti, i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, le sentenze penali di condanna per reati dolosi anche non definitive;
- s) a presentare tempestiva e motivata richiesta scritta di congedo temporaneo in caso di impedimento all'esercizio delle funzioni tecniche ai sensi dell'art. 41;
- t) a consegnare al proprio Organo Tecnico l'originale del certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme sanitarie per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica;
- u) a segnalare con immediatezza all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Presidente di Sezione lo smarrimento e la sottrazione della sua tessera federale;
- v) a ritirare la tessera federale entro due mesi, salvo giustificati motivi, dalla comunicazione inviata per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA.

4. Agli arbitri è fatto divieto:

- a) di dirigere o fungere da assistente arbitrale in gare che non rientrano nell'attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, salva espressa deroga concessa dal Presidente di Sezione per soli scopi sociali e ad esclusione delle gare in ambito studentesco organizzate, in piena autonomia e responsabilità, dagli istituti scolastici di appartenenza degli arbitri;
- b) di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, anche non affiliate alla FIGC, ed enti di promozione sportiva che svolgono attività calcistica, ad esclusione di coloro che, tesserati con società associate con la Lega Nazionale Dilettanti e con il Settore per l'attività giovanile e scolastica, non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo anno di età al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, e salvo eventuali ulteriori deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza;
- c) di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di lavoro dipendente, rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di enti, società o ditte partecipate, amministrate o per cui prestino, ad ogni titolo, attività lavorativa nonché di intrattenere rapporti libero professionali non occasionali;
- d) di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati da ogni associato, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'AIA; gli arbitri, previa sempre autorizzazione del Presidente dell'AIA, possono rilasciare dichiarazioni ed interviste sulle prestazioni espletate solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare di altri tesserati AIA o FIGC;
- e) di rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico ed associativo dell'AIA, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o simili, in modo anonimo ovvero mediante utilizzo di nomi di fantasia o "nickname" atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore; in ogni caso, eventuali dichiarazioni non rientranti nei predetti divieti devono essere rilasciate nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti nonché dei principi fissati dal presente articolo e, in particolare, di quelli indicati ai capi b) e c) del precedente comma;
- f) di intrattenere, per gli arbitri a disposizione degli OO.TT.NN., rapporti professionali e di collaborazione in qualsiasi forma anche occasionale e non continuativa con i mezzi di informazione su argomenti

- inerenti il giuoco del calcio;
- g) di svolgere attività o propaganda politica nell'ambito federale e associativo;
- h) di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico;
- i) per gli arbitri, assistenti, V.M.O., osservatori, responsabili e componenti a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Nazionali e per i componenti del Comitato Nazionale, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;
- l) per gli arbitri, assistenti, osservatori a qualsiasi titolo inquadrati negli Organi Tecnici Periferici, di effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC;
- m) di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano il modico valore e violino i principi fissati dal codice etico e di comportamento e le disposizioni emanate dagli Organi direttivi, tecnici ed associativi, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;
- n) di utilizzare ai fini personali, estranei alle finalità associative, i beni e gli strumenti di appartenenza dell'AIA e delle sue articolazioni periferiche;
- o) di svolgere attività di carattere propagandistico e di proselitismo in qualsiasi forma prima della formale indizione delle assemblee elettive; una volta indette le elezioni i candidati sono autorizzati al rilascio di interviste e dichiarazioni ai mezzi di comunicazione al fine di rendere pubbliche le ragioni della propria candidatura ed i programmi, senza necessità della autorizzazione del Presidente AIA;
- p) per gli arbitri con doppio tesseramento, di dirigere gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.

Art. 41 – Congedi

1. L'associato che nel corso della stagione sportiva non possa svolgere l'attività tecnica per un obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale o familiare è obbligato a presentare, anche per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, tempestiva, motivata e documentata istanza scritta di congedo all'organo tecnico ove risulta inquadrato.
2. L'Organo Tecnico è tenuto a valutare la correttezza e serietà dell'istanza e, qualora conceda il richiesto congedo, può farlo per un massimo di giorni centottanta nella stessa stagione sportiva anche non continuativi, dandone comunicazione per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza al Presidente Sezionale, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.
3. Nel caso l'impedimento ecceda la durata di giorni 180 o in presenza di un ulteriore congedo che sommato ai precedenti comporti il superamento di giorni 180 nella stessa stagione sportiva o che superi giorni 365 nell'ultimo biennio, l'organo tecnico competente invia la richiesta al Comitato Nazionale che, valutata la correttezza dell'istanza e la sua serietà, svolte le opportune indagini e acquisiti i pareri ritenuti opportuni, ha facoltà di concedere il richiesto congedo, comunicandolo per iscritto ovvero per via telematica, tramite la piattaforma informatica AIA, all'associato e per conoscenza all'Organo Tecnico ed al Presidente di Sezione, che è tenuto a conservare detta comunicazione nel fascicolo personale.
4. Il congedo per maternità va richiesto all'organo tecnico di appartenenza dell'associata istante e da esso concesso per un periodo non superiore a due anni. In presenza di richieste di durata superiore, l'organo tecnico invia la richiesta al Comitato Nazionale che provvede con le modalità di cui al precedente comma.
5. Il provvedimento di congedo, se emesso, produce i suoi effetti solo dalla sua comunicazione. L'associato, durante il congedo, è tenuto al versamento delle quote associative, al rispetto di tutti gli obblighi regolamentari dai quali non è stato temporaneamente esentato e conserva il diritto alla tessera federale.
6. L'Organo Tecnico di appartenenza, considerata la durata del congedo, al suo termine può verificare

l'idoneità fisica e il grado di preparazione atletica e tecnica dell'associato, prima di reimpiegarlo nell'attività.

CAPO SECONDO – QUALIFICHE ARBITRALI

Art. 42 – Inquadramento

1. Gli arbitri dell'AIA sono tesserati dalla FIGC e sono inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici di appartenenza secondo le seguenti qualifiche:

- a) arbitro effettivo;
- b) arbitro effettivo Calcio a cinque;
- c) arbitro effettivo beach soccer
- d) arbitro effettivo VMO;
- e) assistente arbitrale;
- f) assistente arbitrale VMO;
- g) osservatore arbitrale.

Gli osservatori arbitrali, pur mantenendo le specifiche funzioni tecniche derivanti da tale inquadramento, assumono, al verificarsi delle condizioni previste nel presente Regolamento, le seguenti qualifiche:

- h) arbitro benemerito;
- i) dirigente benemerito;
- j) arbitro fuori ruolo.

2. All'atto dell'assunzione della qualifica, gli arbitri devono essere iscritti alla Sezione nella quale hanno superato il corso arbitri, corrispondente a quella nella cui giurisdizione territoriale hanno la residenza o la dimora abituale o il domicilio o che risulti confinante con la stessa e comunque a quella loro assegnata, in caso di conflitto tra Presidenti Sezionali, dal Comitato Nazionale.

3. Il trasferimento ad altra sezione, indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall'Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale di appartenenza, mediante presentazione di motivata comunicazione scritta o per via telematica tramite la piattaforma informatica AIA, il quale provvede con immediatezza dandone comunicazione, tramite la predetta piattaforma informatica, al richiedente, al Presidente della Sezione ove l'associato ha chiesto il trasferimento, all'Organo Tecnico di appartenenza, al Presidente del Comitato regionale o provinciale ed al Comitato Nazionale.

Il trasferimento di Sezione può essere richiesto dall'associato:

- a) che abbia trasferito la propria residenza;
- b) che abbia trasferito il proprio domicilio o dimora;
- c) che, senza aver mutato residenza, domicilio o dimora, intenda trasferirsi ad altra sezione confinante con quella di appartenenza.

Nelle sole ipotesi di cui alle lettere b) e c), il trasferimento di Sezione è subordinato alla formale accettazione da parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento.

In caso di diniego del richiesto trasferimento ovvero di conflitto tra i Presidenti interessati al trasferimento, ogni decisione spetta, su istanza del richiedente, al Comitato Nazionale, che delibera con provvedimento motivato.

4. Gli arbitri, per il loro impiego, sono posti dal Comitato Nazionale a disposizione dei diversi Organi Tecnici, secondo le attribuzioni, le esigenze e le norme di funzionamento degli stessi, con la precisazione che i limiti di età stabiliti si devono intendere al trenta giugno della stagione sportiva di riferimento.

Gli arbitri non inseriti nei ruoli degli organi tecnici nazionali, regionali e provinciali sono inquadrati nei ruoli dell'OTS.

5. Gli arbitri effettivi ed assistenti arbitrali avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali, che non abbiano già compiuto il cinquantesimo anno di età, possono proseguire l'attività arbitrale a disposizione dell'OTS, dell'OTP o dell'OTR, senza poter essere più riproposti per il passaggio agli Organi Tecnici nazionali nella stessa qualifica arbitrale, fermo restando quanto previsto dalle Norme di funzionamento sui limiti di età per gli arbitri a disposizione della CAN, della CAN 5 ELITE e della CAN5 e salvo espresse deroghe previste dalle Norme di funzionamento.

6. Gli arbitri, tramite disposizione del Comitato Nazionale, debbono essere sottoposti al controllo dell'attitudine e dell'efficienza fisica in conformità a norme e procedure stabilite dai competenti Organi dello Stato e delle Regioni e dal Regolamento sanitario interno.

Art. 43 – Arbitri Effettivi

1. La qualifica di arbitro effettivo, che abilita anche alle direzioni di gare del Calcio a cinque, si consegue con il superamento di un esame a seguito di un corso, indetto ed organizzato secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nelle norme secondarie, al quale possono essere ammessi tutti i residenti nel territorio dello Stato che ne facciano domanda scritta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano compiuto il quarantesimo anno alla data di effettuazione degli esami;
- b) abbiano conseguito il titolo di studio della scuola media inferiore obbligatoria o altro equipollente;
- c) non abbiano già acquisito la qualifica di osservatore arbitrale in un precedente rapporto associativo conclusosi con le dimissioni accettate e non siano stati destinatari di provvedimenti di non rinnovo tessera o di sanzioni disciplinari di durata superiore complessivamente ad un anno;
- d) rilascino dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attestino, assumendosi le responsabilità connesse al mendacio, di non essere stati dichiarati falliti o soggetti a liquidazione giudiziale in proprio o quali soci di società di persona, di non aver riportato, nell'ultimo decennio, provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, di non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- e) sottoscrivano per accettazione il codice etico dell'AIA e una dichiarazione che autorizzi l'AIA all'utilizzazione dei loro dati personali, anche di natura medica, per le finalità associative e tecniche, nonché all'effettuazione delle comunicazioni di qualsiasi tipo e genere mediante la piattaforma informatica AIA;
- f) presentino, nel caso di minori di anni diciotto, dichiarazione di assenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale alla partecipazione al corso, nonché di sussistenza dei requisiti e di accettazione delle condizioni sopra indicate.

2. L'iscrizione e la frequenza ai corsi per arbitro nonché la partecipazione agli esami di idoneità sono gratuite.

3. La qualifica di arbitro della FIGC è riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti e orali su argomenti di carattere tecnico – regolamentare.

4. In assenza del prescritto certificato medico di idoneità all'esercizio della pratica sportiva agonistica il candidato non può essere sottoposto ad alcuna attività o prova atletica.

5. Le Commissioni d'esame sono composte:

- a) dal Presidente della Sezione sede degli esami o suo delegato;
- b) da più componenti, uno dei quali con funzione di Presidente, nominati dal Comitato Regionale Arbitri o dal Comitato delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Gli arbitri sono inquadrati con la qualifica di effettivi fino all'ottenimento di diversa qualifica in forza delle norme previste dal presente Regolamento.

Gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 44 – Arbitri Effettivi di Calcio a cinque

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Calcio a cinque si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli della CAN 5 ELITE e della CAN 5.

2. Le gare di Calcio a cinque di competenza dell'OTR e dell'OTP sono dirette da arbitri effettivi con funzioni specifiche per tale attività.

Nel ruolo a disposizione dell'OTR e dell'OTP per le gare di Calcio a 5 possono essere inseriti gli arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a due stagioni sportive e abbiano svolto attività arbitrale nel calcio a cinque presso l'OTS almeno per una stagione sportiva.

In assenza di attività arbitrale di calcio a cinque presso l'OTS, l'inserimento nel ruolo a disposizione

dell'OTR e dell'OTP può essere richiesto da arbitri effettivi che abbiano anzianità non inferiore a tre stagioni sportive e che abbiano superato un corso di qualificazione per l'attività del Calcio a cinque organizzato dall'OTR o dall'OTP.

3. Gli arbitri effettivi di Calcio a cinque dimessi dall' Organo Tecnico Nazionale, con esclusione degli avvicendati dopo una sola stagione sportiva, non possono essere più riproposti per il passaggio alla CAN 5 nella stessa qualifica arbitrale e, a richiesta, possono essere inquadrati nei ruoli O.T.R. e O.T.P. quali arbitri effettivi con funzioni specifiche nel calcio a cinque.

Art. 45 – Arbitri Effettivi Beach Soccer

1. La qualifica di Arbitro effettivo del Beach Soccer si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo della Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (CAN BS).

2. Durante il periodo della stagione sportiva non interessata da attività della CAN BS, gli arbitri effettivi speciali beach soccer sono tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici.

3. Gli arbitri effettivi di Beach soccer dimessi dalla CAN BS non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 45-bis – Video Match Official (VMO)

1. La qualifica di Video Match Official (VMO) si ottiene a seguito di inserimento nel ruolo:

- a) degli arbitri effettivi con funzioni di *video assistant referee* – VAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale;
- b) degli assistenti arbitrali con funzioni di *assistant video assistant referee* – AVAR a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale.

2. Possono essere inseriti nel ruolo dei VMO esclusivamente gli arbitri effettivi e gli assistenti arbitrali avvicendati dalla Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B in possesso dei requisiti disposti dalle Norme di Funzionamento e con le modalità ivi fissate.

3. Gli arbitri effettivi VMO e gli assistenti arbitrali VMO dimessi dalla CAN non possono essere più riproposti per il passaggio al medesimo Organo Tecnico nella stessa qualifica arbitrale.

Art. 46 – Assistenti Arbitrali

1. La qualifica di assistente arbitrale si ottiene a seguito di inserimento nei ruoli degli assistenti arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali.

2. Il ruolo degli Assistenti Arbitrali a disposizione dell'OTR e dell'OTP è composto da arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali.

In tale ruolo possono essere inseriti gli arbitri che abbiano svolto attività quali arbitri effettivi per un periodo non inferiore a tre stagioni sportive, gli assistenti arbitrali e gli arbitri effettivi dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali.

3. Gli assistenti arbitrali dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali non possono essere più riproposti per il passaggio ad alcun Organo Tecnico Nazionale nella stessa qualifica, mentre tale facoltà è concessa, nel rispetto dei limiti di età previsti dalle Norme di Funzionamento, agli arbitri effettivi già dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali ed inseriti nei ruoli degli arbitri effettivi con funzioni di assistenti arbitrali a disposizione dell'OTR o dell'OTP.

4. Gli assistenti arbitrali, quando non sono designati dal loro Organo Tecnico di appartenenza e previa autorizzazione del responsabile di quest'ultimo, possono essere impiegati quali arbitri dagli Organi Tecnici Sezionali con le modalità e nei limiti fissati dalle Norme di Funzionamento, qualora sussistano comprovate esigenze di organico.

Art. 47 – Osservatori Arbitrali

1. Al termine della stagione sportiva nella quale compiono il 50° anno di età gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi di beach soccer e assistenti arbitrali cessano l'attività arbitrale corrispondente alla rispettiva qualifica e sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45-bis.

2. Al termine della stagione sportiva nella quale gli arbitri effettivi VAR PRO cessano le funzioni di *video assistant referee* e, in ogni caso, compiono il 50° anno di età sono tenuti a sostenere e superare un corso per assumere la qualifica di osservatori arbitrali.

3. Gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque e assistenti arbitrali che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono altresì presentare domanda motivata di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali.

La domanda va presentata al Presidente Sezionale, trasmessa, per conoscenza, al competente Organo Tecnico ed inviata entro il termine del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

4. Qualora sussistano motivate esigenze tecniche legate al rapporto tra il numero delle gare da designare e degli arbitri a disposizione, gli arbitri effettivi dell'Organo Tecnico Sezionale che abbiano svolto almeno dieci stagioni sportive di attività possono essere inseriti d'ufficio dal Presidente sezionale, in sede di proposte di fine stagione, nell'elenco degli arbitri tenuti a sostenere il corso per osservatori arbitrali nella stagione immediatamente successiva.

Tale determinazione deve essere comunicata all'interessato, tramite il portale informatico AIA e senza alcuna ulteriore formalità, entro il termine del 15 luglio di ogni anno e può essere oggetto di ricorso, solo per questioni legate alle sopra richiamate esigenze, da proporsi entro il termine perentorio del 15 settembre di ogni stagione sportiva al Comitato Nazionale per la decisione non soggetta a ricorso.

5. Gli arbitri effettivi di beach soccer, in possesso dei requisiti e con le modalità sopra indicate, possono presentare domanda di essere ammessi al corso per osservatori arbitrali della stagione sportiva in cui sono stati avvicendati, previa domanda da presentarsi entro giorni 15 dalla data delle dismissioni dalla CAN BS.

6. Entro la stagione immediatamente successiva a quella indicata nei commi 1, 2 e 4 ed entro la stagione in cui è stata accolta la domanda di ammissione indicata nel terzo comma, gli arbitri effettivi, effettivi di calcio a cinque, effettivi di beach soccer, effettivi V.M.O. e assistenti arbitrali devono sostenere un corso e superare una prova scritta e orale di qualificazione, organizzati dal Comitato Regionale o Provinciale.

Il superamento del corso e della prova comporta l'ottenimento della qualifica di osservatore arbitrale, con conseguente venir meno della precedente qualifica.

Gli associati che non sostengano il corso o non si presentino alla prova di qualificazione senza giustificati motivi o non conseguano la prescritta idoneità incorrono nel provvedimento di non rinnovo tessera per motivi tecnici.

7. Sono dispensati dalla prova gli associati che siano stati inclusi nell'elenco degli Arbitri e Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con motivazione scritta dal Presidente dell'AIA, i quali assumono la funzione e la qualifica di osservatore arbitrale a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale.

8. Ottenuta la prima conferma nella qualifica di Osservatori Arbitrali, gli stessi sono obbligati a svolgere una notevole e qualificata attività tecnica ed associativa e a sottoporsi ad un periodico corso di aggiornamento, indetto dal Comitato Nazionale, e alla successiva prova finale: l'assenza non giustificata al corso e alla prova nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera.

La sussistenza di un congedo tecnico ai sensi dell'art. 41 non comporta, di per sé, l'esonero da una sessione del corso e dalla prova finale e, sia in tale ipotesi, sia in ogni altra fattispecie, i motivi di giustificazione della mancata presenza al corso o alla prova, corredati da idonea documentazione, sono presentati alla Segreteria dell'AIA e alla Commissione esaminatrice, cui spetta ogni deliberazione in ordine alla valutazione ed accettazione dei motivi giustificativi.

9. Sono dispensati dalla partecipazione al corso e prova di aggiornamento i componenti del Consiglio Centrale, i componenti degli Organi Tecnici Nazionali, Regionali e Provinciali, i componenti del Settore Tecnico Arbitrale, i componenti degli Organi disciplinari, i componenti del Servizio Istruttivo Nazionale, i componenti della Commissione Esperti Legali e della Commissione Esperti Amministrativi che abbiano ottenuto l'esonero dall'attività tecnica, i Presidenti Sezionali, gli arbitri benemeriti e osservatori autorizzati a svolgere incarichi presso la FIGC e le Leghe ed esonerati dallo svolgimento dell'attività

tecnica ai sensi del presente Regolamento e delle Norme di funzionamento degli Organi Tecnici.

Venute meno le predette cause di dispensa, gli associati, che in precedenza non hanno sostenuto il corso, sono tenuti a parteciparvi nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico.

10. Gli osservatori arbitrali che, a richiesta del Presidente di Sezione, abbiano ottenuto dal Presidente dell'AIA ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. p), la funzione di arbitro associativo con mansioni di segreteria e supporto logistico ed organizzativo, sono esonerati sia dalla partecipazione ai corsi di qualificazione che a quelli di aggiornamento.

11. Gli osservatori arbitrali sono abilitati a dirigere gare di competenza dell'Organo Tecnico Sezionale sino al termine della stagione sportiva in cui viene compiuto il cinquantesimo anno di età, purché in possesso del certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica e purché sussistano esigenze oggettive di copertura delle gare dell'OTS.

12. Gli osservatori arbitrali che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 70° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.

13. Gli osservatori arbitrali che ricoprono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, incarichi direttivi elettivi e di nomina non in ruoli tecnici ovvero incarichi incompatibili con la propria funzione sono automaticamente sospesi dall'attività tecnica con le modalità ed i limiti previsti dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici.

14. Gli osservatori arbitrali, a qualunque titolo dimessi dagli Organi Tecnici Nazionali, non possono essere riproposti per l'inquadramento in un Organo Tecnico Nazionale nella medesima qualifica.

Art. 48 – Arbitri Benemeriti

1. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, nomina, in ogni stagione sportiva, Arbitri Benemeriti gli associati in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano conseguito la qualifica di osservatore arbitrale;

b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari durante le ultime due stagioni sportive;

c) non abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno nel corso degli ultimi dieci anni, salva riabilitazione;

d) non abbiano alcun procedimento disciplinare in corso;

e) non abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; e di almeno uno dei seguenti requisiti:

g) siano stati arbitro o assistente internazionale;

h) abbiano diretto, con le funzioni di arbitro, almeno 50 gare di Serie A;

i) abbiano maturato i cinquanta anni d'anzianità arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, ogni biennio, predispone e comunica i criteri di una graduatoria nazionale per il conseguimento della qualifica di arbitro benemerito e nomina Arbitri Benemeriti gli associati che possiedano tutti i requisiti di cui ai capi da a) ad f) del precedente comma e, inoltre, abbiano maturato i 20 anni d'anzianità arbitrale ed abbiano svolto qualificata attività tecnica ed associativa tale da far conseguire il punteggio minimo prefissato nella predetta graduatoria.

3. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può altresì nominare Arbitri Benemeriti gli associati che, in possesso dei requisiti di cui ai capi da a) ad f) del primo comma e privi di quelli ulteriori indicati nel precedente comma, si siano resi particolarmente meritevoli in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni.

4. Gli arbitri benemeriti mantengono le funzioni tecniche specifiche degli osservatori arbitrali e sono, pertanto, tenuti a svolgere qualificata attività tecnica presso l'OT di appartenenza e a partecipare ai corsi di aggiornamento e superare le relative prove e, in difetto, sono soggetti a non rinnovo tessera per inidoneità tecnica.

5. Gli arbitri benemeriti che ne facciano domanda e abbiano compiuto il 65° anno d'età possono richiedere al Presidente Sezionale l'esonero dallo svolgere attività tecnica, dal frequentare le riunioni obbligatorie sezionali e dal pagamento delle quote associative.

6. Il Comitato Nazionale provvede ad una periodica revisione del ruolo degli Arbitri Benemeriti sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di Sezione e delle risultanze ispettive e delibera la revoca della benemeritenza per gli associati:

a) che abbiano riportato sanzioni disciplinari, passate in giudicato, di durata superiore complessivamente ad un anno;

b) che abbiano riportato condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

7. Gli arbitri benemeriti, a qualunque titolo avvicendati dalle funzioni di osservatore arbitrale da un Organo Tecnico Nazionale, non possono essere riproposti nei ruoli dello stesso Organo Tecnico Nazionale od inferiore, mentre possono essere proposti per l'inserimento nei ruoli di un OTN superiore qualora ricorrano i requisiti previsti dalle Norme di Funzionamento.

Art. 49 – Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA

1. Il Presidente nazionale dell'AIA propone al Presidente Federale gli associati in possesso dei requisiti per la nomina a Dirigenti Benemeriti FIGC.

2. Possono essere proposti per tale nomina i Presidenti Nazionali dell'AIA non più in carica, nonché gli associati che abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale nell'ambito associativo o federale e con almeno trentacinque anni d'anzianità arbitrale.

3. I Dirigenti Benemeriti FIGC associati AIA possono, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori, nonché presso le Leghe.

4. Il Presidente dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito FIGC associato AIA, può esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica ed associativa.

Art. 50 – Dirigenti Benemeriti AIA

1. Il Presidente nazionale dell'AIA, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA gli associati in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) siano stati Presidenti nazionali dell'AIA;

b) abbiano svolto una prestigiosa e qualificata attività dirigenziale tecnica o associativa in ambito AIA, abbiano maturato un'anzianità associativa superiore a trentacinque anni e siano Arbitri Benemeriti da almeno dodici stagioni sportive.

2. Il Presidente nazionale dell'AIA, sentito il Vice Presidente ed il Comitato Nazionale, può nominare Dirigenti Benemeriti AIA non associati i quali abbiano contribuito a promuovere, affermare e valorizzare l'immagine dell'AIA durante la loro appartenenza alla Associazione e che successivamente alla loro uscita dalla stessa, dovuta a dimissioni e non ad altre cause, abbiano continuato a manifestare pubblicamente il proprio attaccamento all'AIA e continuato a tutelare l'immagine di tale Associazione e quella degli arbitri.

Gli stessi non hanno diritto di voto e non possono concorrere ad alcuna carica elettiva.

3. Il Presidente nazionale dell'AIA, a richiesta del Dirigente Benemerito AIA, può esonerarlo dall'assolvimento dell'attività tecnica e associativa.

4. La nomina di Dirigente Benemerito AIA è soggetta a revoca qualora l'associato risulti destinatario di una sanzione disciplinare superiore a quella della sospensione per un anno o di una condanna penale passata in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

5. I Dirigenti Benemeriti AIA possono, previa autorizzazione del Presidente dell'AIA, assolvere incarichi presso le Leghe e, previa comunicazione da parte della FIGC al Presidente dell'AIA, svolgere incarichi presso la FIGC ed i suoi Settori.

Art. 51 – Arbitri fuori ruolo

1. Il Presidente nazionale dell'AIA autorizza gli arbitri benemeriti e gli osservatori arbitrali, a loro domanda scritta da presentare entro il termine inderogabile del 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, ovvero incarichi presso Federazioni estere.

In caso di incarichi conferiti dopo il 30 settembre di ciascuna stagione sportiva, la predetta domanda di autorizzazione deve essere presentata entro giorni trenta dalla data del conferimento dell'incarico.

L'autorizzazione, salvo revoca da parte del Presidente nazionale dell'AIA ovvero rinuncia all'incarico da parte dell'interessato, ha durata fino al termine dell'incarico, per quelli di durata superiore ad una stagione sportiva, e fino al 30 settembre della stagione successiva, per quelli di durata pari ad una stagione sportiva.

2. Dalla data dell'autorizzazione e per tutta la durata dell'incarico gli osservatori arbitrali e gli arbitri benemeriti cessano di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi Tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma.

3. I dirigenti benemeriti che ricoprono incarichi federali e presso le Leghe ai sensi dei precedenti articoli 49 e 50 cessano, parimenti, di essere inquadrati nei ruoli dei rispettivi Organi tecnici già di appartenenza, fatta salva la possibilità di esservi riammessi a domanda, previo superamento del corso previsto nel successivo quinto comma.

4. Gli arbitri fuori ruolo, per tutta la durata del loro incarico, non possono svolgere attività tecnica a disposizione di qualsiasi Organo Tecnico, non possono assumere incarichi di nomina ed elettivi e sono esonerati dall'attività associativa, ad eccezione dell'obbligo di pagamento delle quote presso la Sezione di appartenenza.

5. Gli arbitri fuori ruolo sono obbligati, nella stagione immediatamente successiva alla cessazione dell'incarico, a partecipare al corso di aggiornamento previsto dall'art. 47, comma 8, per gli osservatori arbitrali e l'assenza non giustificata al corso e alla prova finale nonché l'esito negativo della prova comportano l'emissione del provvedimento di non rinnovo tessera.

Sono dispensati dalla partecipazione al corso gli Arbitri ed Assistenti internazionali e quelli espressamente esonerati con motivazione scritta del Presidente dell'AIA.

6. I dirigenti benemeriti, arbitri benemeriti ed osservatori arbitrali che assumono incarichi presso l'UEFA e la FIFA e le relative commissioni arbitrali su designazione o proposta del Presidente federale non hanno necessità di autorizzazione da parte del Presidente nazionale dell'AIA, fermo l'inquadramento quali arbitri fuori ruolo e la dispensa dal corso prevista nel precedente comma.

7. Non si considerano incarichi comportanti l'applicazione della presente norma la nomina del Presidente nazionale e del Vice Presidente dell'AIA a cariche federali nonché la nomina di associati a componenti, quali rappresentanti dell'AIA, presso commissioni federali o paritetiche con le Leghe e con i Settori.

CAPO TERZO – LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ARBITRO

Art. 52 – Perdita della qualifica

1. La qualifica di associato dell'AIA si perde:

a) per dimissioni regolarmente rassegnate;

b) per non rinnovo tessera per inidoneità tecnica:

1) qualora l'associato a disposizione dell'Organo Tecnico Sezionale, per causa ad esso imputabile, non presti, in una stagione sportiva, l'attività tecnica minima prevista dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici ovvero riporti, a fine stagione, una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale;

2) qualora l'associato non superi i corsi o le verifiche previsti dall'art. 47;

c) in caso di preclusione ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva federale o per il ritiro della tessera a seguito di procedimento disciplinare della giustizia domestica.

2. Il provvedimento di non rinnovo tessera è adottato, con delibera del Comitato Nazionale, d'ufficio o su proposta del Presidente di Sezione o della Commissione dei corsi di cui all'art. 47, nei soli casi espressamente previsti dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici e solo ove non sia pendente procedimento disciplinare nei confronti dell'associato ovvero non sia già stata effettuata segnalazione alla Procura Arbitrale.

3. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui al n. 1) del comma 1 viene disposto dal Comitato Nazionale entro il 31 agosto successivo alle proposte formulate a chiusura della stagione precedente ed è

dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica e senza alcuna ulteriore formalità.

Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo all'adottata delibera, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura Arbitrale per i provvedimenti di competenza.

4. Il provvedimento di non rinnovo tessera di cui al n. 2) del comma 1 viene disposto dal Comitato Nazionale nel corso della stagione in cui si sono tenuti i corsi ed è dallo stesso comunicato al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale e al Presidente di Sezione e da quest'ultimo trasmesso entro giorni quindici all'interessato mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, ma con prova dell'avvenuta ricezione.

Avverso il provvedimento di non rinnovo tessera l'interessato, con richiesta scritta al Comitato Nazionale da proporsi entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione di cui al capoverso precedente, può svolgere istanza motivata di revoca ove siano adottati elementi che rendano evidente la necessità di una nuova decisione. Il provvedimento del Comitato Nazionale di accoglimento dell'istanza dispone il reintegro dell'associato a decorrere dalla data del provvedimento revocato, fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente Nazionale di segnalare i fatti alla Procura Arbitrale per i provvedimenti di competenza.

TITOLO SESTO – LA GIUSTIZIA DOMESTICA

CAPO PRIMO – PROCEDURE E SANZIONI

Art. 53 – Procedimento disciplinare

1. L'azione disciplinare compete alla Procura Arbitrale ed è esercitata con l'atto di deferimento. La medesima azione può essere esercitata per i fatti commessi in costanza di tesseramento anche se l'associato non è più tesserato al momento del deferimento.

2. La competenza funzionale è determinata al momento dell'infrazione.

3. Nell'atto di deferimento la condotta contestata deve essere descritta in forma chiara e precisa con indicazione delle norme violate e delle eventuali circostanze aggravanti.

4. Le norme di disciplina assicurano che l'associato deferito abbia la possibilità:

a) di essere ascoltato;

b) di indicare mezzi di prova a discarico;

c) di depositare memorie già nella fase delle indagini;

d) di acquisire copia di tutti gli atti, dopo il deferimento, e di disporre di un tempo congruo per preparare la propria difesa;

e) di essere sentito presso le Commissioni di Disciplina eventualmente con l'assistenza di un altro associato non rivestente cariche associative.

5. Ogni delibera delle Commissioni di Disciplina deve essere motivata.

6. Le deliberazioni delle Commissioni di Disciplina sono immediatamente esecutive, con decorrenza dal

giorno successivo alla loro pubblicazione nei comunicati ufficiali.

7. Le deliberazioni adottate dalle Commissioni di disciplina sono pubbliche.

8. Le norme di disciplina regolano la sospensione cautelativa, il doppio grado del giudizio, il giudizio semplificato, l'istituto della revisione, le impugnative per le decadenze ed i giudizi sui reclami delle Assemblee sezionali e Generale.

Art. 54 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari applicabili, secondo l'ordine di gravità, sono:

- a) il rimprovero;
- b) la censura;
- c) la sospensione sino ad un massimo di due anni;
- d) il ritiro della tessera.

2. La sospensione disciplinare comporta il divieto di svolgere attività tecnica ed associativa e di esercitare la carica eventualmente ricoperta.

3. Durante il periodo della sospensione, l'associato è tenuto:

- a) a depositare la tessera federale presso la Sezione d'appartenenza;
- b) a versare le quote associative;
- c) a frequentare la sede sezionale solo per partecipare alle riunioni tecniche obbligatorie e alle assemblee sezionali, senza diritto di proporre interventi.

4. La sanzione è graduata in considerazione della gravità dell'infrazione e della condotta dell'associato, precedente e successiva all'infrazione medesima.

5. Le infrazioni disciplinari al presente Regolamento ed alle norme secondarie sono soggette alla prescrizione quinquennale, che viene interrotta dall'atto di deferimento e comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Il termine massimo di prescrizione non può comunque superare i sette anni.

6. Le sanzioni disciplinari comminate dagli organi di giustizia domestica dell'AIA hanno effetto esclusivamente nell'ambito dell'AIA.

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal giorno successivo all'approvazione da parte della Federazione.

2. Il computo delle stagioni sportive per la determinazione del tempo massimo di permanenza nella medesima funzione all'interno dello stesso Organo Tecnico decorre dalla stagione sportiva 2007-2008.

3. Le modifiche di cui all'art. 40, comma 4, lettera b) e lettera p), all'art. 42, comma 5, all'art. 47, comma 1, entrano in vigore dalla stagione sportiva 2021/2022.

4. Le modifiche di cui agli artt. 11, comma 6 lett. e), e 48 del presente Regolamento entrano in vigore dalla stagione sportiva 2021/2022.

5. Le modifiche di cui all'art. 6; art. 8, comma 6, lett. k); art. 11, comma 6, let. a), b), f); art. 12, comma 1; art. 13, comma 2, let. c); art. 18, comma 3, let. h); art. 21, comma 8; art. 23, comma 7; art. 25, comma 8; art. 26, commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; art. 30, comma 2, let. b); art. 33, comma 3; art. 33 *bis*; art. 34; art. 35, comma 5; art. 39, comma 8; art. 40, comma 4, let. i); art. 42, commi 1, 5; art. 43, comma 6; art. 44, comma 1; art. 45 *bis*; art. 47, commi 6, 9, entrano in vigore dalla stagione sportiva 2021/2022.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme dello Statuto e dei regolamenti federali.

7. Il Presidente dell'AIA, d'intesa con il Presidente federale, adotta le modifiche e le correzioni al presente Regolamento che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.